



**GIAMPIERO PIZZICONI
MAGISTRATO DELLA
CORTE DEI CONTI**

**Collaboratore della
Rivista**

**www.lagazzettadeglientilocali.it e della Rivista
Comuni d'Italia**

I BILANCI DI PREVISIONE E DI ESERCIZIO DELLE CAMERE DI COMMERCIO.

Giampiero Pizziconi

1

■ BUON GIORNO A TUTTI



BREVE PREMESSA: IL (PRESUNTO) DISORDINE DELLE LEGGI E L'INTERPRETAZIONE.

3

IL DISORDINE DELLE LEGGI E L'INTERPRETAZIONE

-Le leggi sono lo specchio impietoso del tempo, e le leggi del nostro tempo sono imprecise, frammentarie, affastellate, sovrapposte, disordinate, e — come se non bastasse — sono in numero amplissimo. Vi sono norme locali, statutarie e regolamentari, ordinanze, statuti, regionali, leggi statali, norme di piano, leggi statali di principio, direttive comunitarie e principi comunitari. Queste regole normative non possono essere materialmente conosciute dai cittadini, sono sconosciute anche da coloro che le devono interpretare ed applicare, ed anche quando sono conosciute fanno sorgere ampi e fondati dubbi sulla loro interpretazione ed applicazione.....

4

IL DISORDINE DELLE LEGGI E L'INTERPRETAZIONE

-I criteri interpretativi stabiliti nell'articolo 12 delle Disposizioni sulla legge in generale si riferiscono alla realtà normativa del Codice civile napoleonico e dell'attuale Codice civile, e non sono più validi nella loro totalità. Ma specialmente essi non possono essere applicati alle leggi disordinate del nostro tempo, che richiedono nuovi criteri di interpretazione e di applicazione. D'altra parte, si deve rilevare che, **nonostante questo grande disordine, si riscontra nelle leggi la presenza di un ordine.** Vi è, anche se nascosto, un ordine interno, e vi è un ordine nei rapporti tra tutte queste leggi, come se vi fossero delle forze che le tengono assieme.....
- **VITTORIO ITALIA: IL DISORDINE DELLE LEGGI E L'INTERPRETAZIONE**⁵

CHIAREZZA DEI TESTI NORMATIVI

- **LEGGE 69/2009 Art. 3.**
- *(Chiarezza dei testi normativi)*
- 1. Al capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, prima dell'articolo 14 è inserito il seguente:
 - «Art. 13-bis. - *(Chiarezza dei testi normativi)*. - 1. Il Governo, nell'ambito delle proprie competenze, provvede a che:
 - a) ogni norma che sia diretta a sostituire, modificare o abrogare norme vigenti ovvero a stabilire deroghe indichi espressamente le norme sostituite, modificate, abrogate o derogate;
 - b) ogni rinvio ad altre norme contenuto in disposizioni legislative, nonché in regolamenti, decreti o circolari emanati dalla pubblica amministrazione, contestualmente indichi, in forma integrale o in forma sintetica e di chiara comprensione, il testo ovvero la materia alla quale le disposizioni fanno riferimento o il principio, contenuto nelle norme cui si rinvia, che esse intendono richiamare.
- 2. Le disposizioni della presente legge in materia di chiarezza dei testi normativi costituiscono principi generali per la produzione normativa e non possono essere derogate, modificate o abrogate se non in modo esplicito.⁶



LE FONTI NORMATIVE DELLA DISCIPLINA DI BILANCIO DELLE CCIAA.

7



CONTABILITA' CCIAA: NORMATIVE APPLICABILI 1/

- **Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91**, "Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili«

8

NORMATIVE APPLICABILI 2/ ART 2 DLGS 91/2011.

1. Il presente decreto disciplina l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo.
2. Le **amministrazioni pubbliche conformano i propri ordinamenti finanziari e contabili ai principi contabili generali contenuti nell'allegato 1** che costituisce parte integrante del presente decreto, **e uniformano l'esercizio delle funzioni di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo a tali principi**, che costituiscono regole fondamentali, nonché ai principi contabili applicati definiti con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3.

9

NORMATIVE APPLICABILI 2/ DLGS 91/2011.

- Comma 3 art. 16 che stabilisce che le **amministrazioni siano tenute alla redazione di un rendiconto finanziario in termini di liquidità** predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità;
- Art. 17 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede che le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica **assicurino, in sede di bilancio d'esercizio, la trasformazione dei dati economico-patrimoniali in dati di natura finanziaria predisponendo un conto consuntivo avente natura finanziaria;**
- Art. 24 del citato decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, che prevede i termini entro i quali le amministrazioni pubbliche deliberano il bilancio di previsione o il budget economico nonché il rendiconto o il bilancio di esercizio;

10

CONTABILITA' CCIAA: NORMATIVE APPLICABILI 3/

- **D.P.R. 2-11-2005 n. 254**
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio.
- **Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013** recante *"Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica"*. **(ai sensi dell'art. 16 del D.lgs 91/2011)**

11

IL RAPPORTO TRA GLI ALLEGATI AL DM 27 MARZO 2013 E LE PREVISIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, DEL DL 66/2014. RINVIO PARZIALE.

Giampiero Pizziconi

12

L'ART. 8 COMMA 1 DEL DL 66/2014. 1/3

- 1. Al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) **all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:**
- "1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i documenti e gli allegati del bilancio **preventivo e del conto consuntivo** entro trenta giorni dalla loro adozione, nonché i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, al fine di assicurare la piena accessibilità e comprensibilità";

13

IL DPCM 22 SETTEMBRE 2014

- **Definizione degli schemi e delle modalità per la pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni.**
- **Art. 1. Oggetto**
- 1. Il presente decreto definisce gli **schemi tipo e le modalità che le pubbliche amministrazioni** di cui all'*art. 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, adottano per la pubblicazione sui propri siti internet istituzionali dei dati relativi alle entrate e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, specificando l'insieme minimo di dati di riferimento e gli schemi, il formato e i tempi di pubblicazione sui predetti siti.

14

L'ART. 2 DPCM 22 SETTEMBRE 2014

- **Art. 2.** *Pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa*
- 1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle proprie entrate e spese secondo gli schemi indicati negli articoli da 3 a 8.**le pubbliche amministrazioni in contabilità economica pubblicano i ricavi e proventi e i costi, così come rilevati nel proprio budget e nel bilancio d'esercizio.**

15

L'ART. 2 DPCM 22 SETTEMBRE 2014

- 2. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, commi 3 e 4, ciascuna pubblica amministrazione pubblica i dati di cui al comma 1 nella sezione "Amministrazione trasparente/Bilanci" di cui all'*allegato A del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*.
- 3. Le amministrazioni pubblicano i dati di cui agli *articoli 29 e 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, con i relativi metadati, in un formato tabellare di tipo aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'*art. 7 del decreto legislativo n. 33 del 2013*.

16

L'ART. 8 DPCM 22 SETTEMBRE 2014

- **Art. 8. Schema da adottare e modalità di pubblicazione dei dati relativi alle entrate e alla spesa di cui al bilancio preventivo e consuntivo delle altre amministrazioni in contabilità economica**
- 1. Per le amministrazioni in contabilità civilistica, i dati relativi alle entrate e alla spesa sono pubblicati a preventivo e a consuntivo secondo lo schema di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2013 recante "Criteri e modalità di predisposizione del budget economico delle Amministrazioni pubbliche in contabilità civilistica" (**allegato 6 del presente decreto**).
- 2. **Ciascun ente pubblica i dati di cui al comma 1 entro 30 giorni dall'adozione dei bilanci e dei consuntivi** da parte dei propri organi, secondo le modalità indicate all'art. 2.

17

ALLEGATO 6 DEL DPCM 22 SETTEMBRE 2014

		Anno n	
		Parziali	Totali
A)	VALORE DELLA PRODUZIONE		
	1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale		
	a) contributo ordinario dello Stato		
	b) corrispettivi da contratto di servizio		
	1) con lo Stato		
	2) con le Regioni		
	3) con altri enti pubblici		
	4) con l'Unione Europea		
	c) contributi in conto esercizio		
	1) contributi dallo Stato		
	2) contributi da Regioni		
	3) contributi da altri enti pubblici		
	4) contributi dall'Unione Europea		
	d) contributi da privati		
	e) proventi fiscali e parafiscali		18
	f) ricavi per cessioni di prodotti e prestazioni di servizi		

L'ART. 8 COMMA 1 DEL DL 66/2014. 3/3

- c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata”

L'ART. 9 DPCM 22 SETTEMBRE 2014. RINVIO

- 4. Ai fini del presente decreto e del calcolo dell'indicatore si intende per:
 - a. “**transazione commerciale**”, i contratti, comunque denominati, tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo;
 - b. “**giorni effettivi**”, tutti i giorni da calendario, compresi i festivi;
 - c. “**data di pagamento**”, la data di trasmissione dell'ordinativo di pagamento in tesoreria;
 - d. “**data di scadenza**”, i termini previsti dall'*art. 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231*, come modificato dal *decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192*;
 - e. “**importo dovuto**”, la somma da pagare entro il termine contrattuale o legale di pagamento, comprese le imposte, i dazi, le tasse o gli oneri applicabili indicati nella fattura o nella richiesta equivalente di pagamento.

20



I DOCUMENTI DI BILANCIO DI CUI AL DM 31 MARZO 2013. LA FASE PREVISIONALE.

Giampiero Pizziconi

21

CONTABILITA' CCIAA: ARTICOLO 1 DM 27 MARZO 2013

- il budget economico pluriennale, che copre l'arco di un triennio;
- il budget economico annuale.
- I documenti devono essere redatti e riclassificati secondo gli schemi di cui all'allegato 1 del medesimo decreto.

22

CONTABILITA' CCIAA: ARTICOLO 1 DM 27 MARZO 2013


- **Al budget economico annuale e pluriennale devono essere allegati:**
- **La relazione illustrativa**
- **il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi**
- **il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio**
- **la relazione del collegio dei revisori dei conti.**

23

PREVENTIVO ECONOMICO 2015

- Per la predisposizione del Preventivo Economico 2015, il Ministero Sviluppo Economico non ha emanato, come per gli anni precedenti, una specifica circolare.
- si perpetuano quindi principi e direttive della circolare **MISE 148123 del 12 settembre 2013.**
- La stessa ha precisato che le Camere di Commercio devono approvare il preventivo economico entro il **31 dicembre, e alla luce delle disposizioni contenute nel DM 27.03.2013.**

24



LA DISCIPLINA DI
RIFERIMENTO PER IL
PREVENTIVO 2015. LA NOTA
MISE 148213 DEL 12
SETTEMBRE 2013.

Giampiero Pizziconi

25



DOCUMENTI CONTABILI DELLE
CCIAA. 1/4

- ai sensi dell'articolo 24 del d.lgs. n. 91/2011, le camere di commercio devono approvare il preventivo economico entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; pertanto,entro tale termine sono tenute ad approvare:

26

DOCUMENTI CONTABILI DELLE CCIAA. 2/4

- **il budget economico pluriennale** redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013 e **definito su base triennale** (all. n. 1);
- **il preventivo economico**, ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 254/2005, e redatto secondo lo schema dell'allegato A) ad D.P.R. medesimo;
- **il budget economico annuale** redatto secondo lo schema allegato 1) al decreto 27 marzo 2013;

27

DOCUMENTI CONTABILI DELLE CCIAA. 3/4

- **il budget direzionale** redatto secondo lo schema allegato **B** al D.P.R. n. 254/2005 (previsto dall'articolo 8 del medesimo regolamento);
- **il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi**, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto 27 marzo 2013;

28

DOCUMENTI CONTABILI DELLE CCIAA. 4/4

- **il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio** redatto ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. n. 91/2011 e secondo le linee guida definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 2012.
- **la relazione illustrativa al preventivo economico**, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. n. 254/2005.

29

**RICAPITOLANDO: I
DOCUMENTI DA APPROVARE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015
RELATIVAMENTE AI
DOCUMENTI DI BILANCIO
2015.**

Giampiero Pizziconi

30

**DOCUMENTI DA APPROVARE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. 1/4**

- **il Preventivo Economico 2015 ai sensi dell'art. 6 del DPR 254/2005, con i dati relativi al preconsuntivo 2014;**
- **il budget economico pluriennale definito su base triennale e redatto secondo lo schema del DM 27.03.2013;**

31

**DOCUMENTI DA APPROVARE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. 2/4**

- **il budget economico annuale redatto secondo lo schema del DM 27.03.2013;**
- **il prospetto delle previsioni di entrata e delle previsioni di spesa complessiva articolato per missioni e programmi ai sensi dell'articolo 9 del DM 27.03.2013;**

32

DOCUMENTI DA APPROVARE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. 3/4

- **il piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio redatto secondo l'articolo 19 del d.lgs. 91/2011 e secondo le linee guida del DPCM 18.09.2012;**
- **la relazione illustrativa ai sensi dell'articolo 7 del DPR 254/2005;**
- **il budget direzionale redatto ai sensi dell'articolo 8 del DPR 254/2005.**

33

ALTRI DOCUMENTI NECESSARI. INDICATORE PAGAMENTI

L'articolo 23, comma 5 della legge 18.06.2009, n.69, prevedeva, al fine di aumentare la trasparenza dei rapporti tra le amministrazioni pubbliche e gli utenti, la pubblicazione sul sito web dell'amministrazione, con cadenza annuale, dell'indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi all'acquisto di beni, servizi e forniture, denominato "indicatore di tempestività dei pagamenti".

34

L'ART. 8 COMMA 1 DEL DL66/2014. 3/3

- c) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, con cadenza annuale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, denominato 'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti'. A decorrere dall'anno 2015, con cadenza trimestrale, le pubbliche amministrazioni pubblicano un indicatore, avente il medesimo oggetto, denominato 'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti'. Gli indicatori di cui al presente comma sono elaborati e pubblicati, anche attraverso il ricorso a un portale unico, secondo uno schema tipo e modalità definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare sentita la Conferenza unificata"

L'ART. 8 COMMA 1, DL.66/2014. CIRCOLARE RGS N. 27 24 /11/2014

- Sulle modalità e conseguenze dell'inadempimento vedasi la circolare in oggetto destinata ai revisori dei conti

DOCUMENTI DA APPROVARE
ENTRO IL 31 DICEMBRE 2015. 4/4

- **I documenti vanno redatti:**
- in termini di "*competenza*" (il preventivo/budget);
- in termini di "*cassa*" (le previsioni di entrata e di spesa).

37

LE LINEE GUIDA
DELL'UNIONCAMERE PER LA
PREDISPOSIZIONE DEL
BUDGET. LA NOTA 23790 DEL
20 OTTOBRE 2014.

Giampiero Pizziconi

38

IL PERCHE' DELLA NOTA.

ART. 28, COMMA 1, DL 90/2014

- **1.** "Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, **e' ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.**

39

IL PERCHE' DELLA NOTA.

ART. 28, COMMA 2, DL 90/2014

- **2.** Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere b), d) ed e), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Societa' per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata".

40

SINTESI DEI CONTENUTI ESPLICATIVI.

- **i proventi, in particolare il diritto annuale;**
- **gli oneri, in particolare il personale e gli oneri di funzionamento;**
- **il patrimonio**, circa *"la necessità di valutare la capacità delle Camere di Commercio di poter salvaguardare nel prossimo triennio il proprio equilibrio economico e patrimoniale inteso come capacità di mantenere un livello di patrimonio netto in grado di fronteggiare, su base pluriennale, le obbligazioni assunte in esito a disavanzi economici di esercizio conseguiti senza ledere il perseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente"*.

41

MODALITA' DI CALCOLO DEI PROVENTI ANNUALI

*In attesa..... del nuovo decreto di fissazione delle misure del diritto annuale da parte del MISE ai sensi dell'art. 18, comma 4, della Legge 580/1993 e successive modificazioni, le Camere di commercio determineranno un provento sulla base del decreto attualmente in vigore. Tale provento dovrà essere ridotto del 35% e dovrà tener conto delle variazioni del fatturato dell'anno 2014 delle imprese nonché delle possibili modifiche anagrafiche. **Andrà valutato altresì l'impatto del taglio del 35% sull'accantonamento al fondo svalutazione crediti.***

42

I DIRITTI DI SEGRETERIA

- *Nell'attesa di conoscere le novità che verranno introdotte sulla base di quanto disposto dall'art. 28, comma 2, del decreto 90 del 24/06/2014, convertito in Legge n. 114/2014, la previsione per l'anno 2015 andrà effettuata **tenendo conto della stima dell'ammontare che si prevede di incassare nell'anno 2014.***

43

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE

- *Tra le linee di lavoro da sviluppare nel 2015 vi é quella legata alla possibilità di utilizzare maggiormente il canale dell'accesso ai fondi strutturali derivanti da programmi comunitari e nazionali.*

44

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

- *Le criticità legate al forte taglio del diritto annuale inducono le Camere di Commercio ad aumentare i propri livelli di efficienza gestionale e a proporre da subito interventi tesi a valorizzare i propri servizi,Di particolare rilevanza,la possibilità di migliorare la valorizzazione degli asset patrimoniali a disposizione della Camera di Commercio **attraverso la fissazione o l'aumento di canoni di locazione per le unità immobiliari di proprietà nonché l'incremento o la previsione di canoni legati all'utilizzo da parte di soggetti terzi di sale o locali a disposizione dell'Ente.***

45

PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

- **RIFLESSIONE:**
- **CON UNA SITUAZIONE ECONOMICA CHE TRA LE ALTRE CRITICITA' EVIDENZIA UN MERCATO IMMOBILIARE E DELLE LOCAZIONI IN CRISI QUANTO APPARE PERCORRIBILE LA STRADA INDICATA?**

46

PROVENTI FINANZIARI

- *La riduzione delle risorse determinerà effetti sulla liquidità di cui si dovrà tener conto nella previsione degli interessi attivi; effetto che potrà essere attenuato attraverso una ottimizzazione della gestione dei flussi monetari.*

47

ONERI DEL PERSONALE

- *Il forte taglio delle risorse a disposizione per il 2015 pone le Camere di commercio nell'esigenza di valutare,possibili risparmi gestionali consentiti dagli istituti contrattuali. Un'altra linea di intervento può essere rappresentata dalla possibilità di ragionare su una nuova articolazione dell'orario di lavoro orientata a conseguire risparmi nel costo complessivo del personale e negli oneri connessi al funzionamento delle sedi.*

48

ONERI DI FUNZIONAMENTO 1/5

- *Al fine di dare attuazione alle direttive fornite dal Ministero dello Sviluppo Economico con la nota n. 0117490 del 26/06/2014 in materia di riduzione dei costi strutturali, si suggerisce, in sede di predisposizione del preventivo economico 2015, l'adozione di misure orientate al miglioramento del risultato economico, in particolare:*

49

ONERI DI FUNZIONAMENTO 2/5

- **Completamento del processo di razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi** attraverso ampliamento del ricorso alle centrali di committenza;
- **Rinegoziazione** — ove possibile — **dei contratti per la fornitura di beni e servizi** ai sensi dell'art. 8 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014;
- **Riduzione del 15% del canone di affitto** con riferimento ai contratti di locazione passivi aventi ad oggetto immobili ad uso istituzionale (art. 4 D.L. 66/2014 convertito in legge 89/2014);

50



IL PROCESSO DI RENDICONTAZIONE. IL BILANCIO DI ESERCIZIO O RENDICONTO 2014.

Giampiero Pizziconi

51



IL BILANCIO DI ESERCIZIO O RENDICONTO 2014.

Giampiero Pizziconi

52

IL PASSAGGIO DAL VECCHIO AL NUOVO

- Con l'esercizio 2014 si applicano per la prima volta le disposizioni per la predisposizione del bilancio di esercizio, dettate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 27 marzo 2013. A tutt'oggi (23/2/2015) il MSE non ha diffuso una apposita nota che preveda il coordinamento tra le disposizioni contenute nel DPR 254/2005 e quelle previste nel DM 27/3/2013, come fece per la predisposizione del preventivo economico anno 2014 (nota MSE prot. 148123 del 12/9/2013) nelle more dell'emanazione del testo di riforma del DPR 254/2005.

53

TERMINI PER L'APPROVAZIONE: D.LGS 91/2011. ART 24

- **Art. 24** – termini di approvazione dei bilanci.
- Comma 1, lett. b) il rendiconto o bilancio di esercizio - si approva – entro **il 30 aprile dell'anno successivo.**

(DPR 254/2005. Art. 20. Approvazione del bilancio d'esercizio.

- 1. Il bilancio d'esercizio con i relativi allegati è approvato dal consiglio, su proposta della giunta, entro il mese di aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio).

54

DM 27 MARZO 2013: ARTICOLI PER BILANCIO DI ESERCIZIO

- **art. 5** – processo di rendicontazione
- **art. 6** – il rendiconto finanziario (elemento di notevole novità rispetto anche alla preesistente normativa contenuta nel DPR 254/2005)
- **art. 7** – la relazione sulla gestione
- **art. 8** – relazione del collegio dei revisori dei conti
- **art. 9** - tassonomia

55

DPR 254/2005: ARTICOLI PER BILANCIO DI ESERCIZIO

- **1** principi generali
- **2** disposizioni di carattere generale
- **3** criteri sussidiari
- **20.** Approvazione del bilancio d'esercizio.
- **21.** Conto economico.
- **22.** Stato patrimoniale.
- **23.** Nota integrativa.
- **24.** Relazione sui risultati.
- **25.** Determinazione del risultato economico dell'esercizio.
- **26.** Criteri di valutazione dei beni patrimoniali
- **30.** Altri compiti dei revisori

56

CONFRONTO TRA DPR 2005 E DM 2013: CRITERI DI VALUTAZIONE

DM 27 marzo 2005 – art. 5

I criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità ed ai principi generali previsti dall'art. 2, comma 2, allegato 1 del Dlgs. 91/2011

DPR 254/2005 artt. 1-2-3-20 -25 -26

I criteri di valutazione sono indicati nell'art. 26 integrati con la Circolare n. 3622/C 2009 comprensiva di n. 4 documenti allegati, che costituiscono i principi contabili per le Camere di Commercio.

57

CONFRONTO TRA DPR 2005 E DM 2013: DOCUMENTI CONTABILI

**DM 27 marzo 2013
– art. 5**

Oltre a quanto previsto dalla normativa civilistica (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) bilancio di esercizio è allegato:

- il rendiconto finanziario di cui all'art. 6
- conto consuntivo in termini di cassa
- il rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18/9/2012
- i prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater comma 11 del DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008
- art. 7

A corredo delle altre Informazioni previste dal codice civile, la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi

**DPR 254/2005
artt. 21-22-23-24**

Il bilancio di esercizio è composto da:

- Stato patrimoniale
- Conto economico
- Nota integrativa
- Relazione sui risultati
- Prospetto SIOPE

CONFRONTO TRA DPR 2005 E DM 2013: RELAZIONE REVISORI

DM 27 marzo 2005
– art. 8

Il collegio dei revisori o sindacale nella relazione al bilancio d'esercizio attesta,

altresi,

l'adempimento di quanto previsto dall'[art. 5](#), nonché, ai sensi dell'[art. 13](#), comma 4 e dell'[art. 17, comma 4](#) del [decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91](#), gli adempimenti di cui agli [articoli 7 e 9](#) del presente decreto.

2. Il collegio dei revisori dei conti o sindacale, in particolare, attesta la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

DPR 254/2005
art. 30 e art. 17 co 6 legge 580/1993

Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi della giunta concernenti il preventivo e il suo aggiornamento, il bilancio d'esercizio, nonché sugli schemi di delibere di giunta, concernenti la contrazione dei mutui e l'assunzione di partecipazioni societarie.

2. La relazione al preventivo contiene il parere sull'attendibilità dei proventi, degli oneri e degli investimenti.

3. La relazione al bilancio d'esercizio attesta:

a) l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio, nonché l'attendibilità delle valutazioni di bilancio;

b) la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione;

c) l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati;

d) la corrispondenza dei dati di bilancio con le scritture contabili;

e) la corretta applicazione delle norme di amministrazione e contabilità e di quelle fiscali;

f) la relazione del collegio dei revisori si conclude con un giudizio esplicito circa l'approvazione del documento contabile.

4. A tale fine la giunta fa pervenire al collegio dei revisori dei conti i documenti necessari almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adozione dei provvedimenti da parte del consiglio per quanto concerne il preventivo e suo aggiornamento ed il bilancio d'esercizio e tre giorni per gli altri provvedimenti.

I DOCUMENTI DA ALLEGARE AL
BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.
ART. 5 DEL DM 27 MARZO
2013.

ART. 5 DM MARZO 2013

DOCUMENTI ALLEGATI

- stato patrimoniale ART. 2424 E 2424 BIS CC
- conto economico, ART. 2425 E 2425 BIS CC
- nota integrativa ART. 2427 CC
- rendiconto finanziario di cui all'art. 6 DM MARZO 2013
- conto consuntivo in termini di cassa
- rapporto sui risultati redatto in conformità alle linee guida generali definite con DPCM 18/9/2012
- prospetti SIOPE di cui all'art. 77 quater comma 11 del DL 112/2008 convertito in Legge 133/2008
- relazione sulla gestione che evidenzia, in apposto prospetto le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi (art. 7 DM MARZO 2013)

1. GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO. IL DPR 254/2005 E GLI ARTT. 2424 E 2425 DEL C.C.

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

- **ART. 5 COMMA 1 DM 23 MARZO 2013**
- **I** criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, **ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità** ed ai principi contabili generali previsti dall'*art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*

63

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

- **Principi contabili nazionali aggiornati**
- Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, di seguito sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva. Tali principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014.** Con riferimento all'OIC 15 *Crediti*, all'OIC 20 *Titoli di debito* e all'OIC 21 *Partecipazioni e azioni proprie* è tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

64

I PRINCIPI OIC AGGIOR.TI. N. 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.

- **FINALITÀ DEL PRINCIPIO** 1-2
- **AMBITO DI APPLICAZIONE** .. 3-5
- **COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO** .. 6-9
- **SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE** 10-25
 - Classificazione delle attività e passività 18-20
 - Attività al netto delle rettifiche di valore 21-23
 - Conti d'ordine 24-25
- **SCHEMA DI CONTO ECONOMICO** 26-107
 - **Il contenuto delle voci del conto economico** 39-107
- **PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO** 108-131

65

1. A. 1. SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX DPR 254/2005.

Giampiero Pizziconi

66

L'ART. 22 DEL DPR 254/2005

- **22. Stato patrimoniale.**
- 1. Lo stato patrimoniale, redatto in conformità all'allegato D, rappresenta la situazione patrimoniale e finanziaria della camera di commercio e la consistenza dei singoli elementi patrimoniali e finanziari alla scadenza dell'esercizio.
- 2. Le attività dello stato patrimoniale sono iscritte al netto dei fondi rettificativi.
- 3. Ai fini dell'iscrizione nello stato patrimoniale degli elementi patrimoniali e della rappresentazione dei conti d'ordine si applicano i commi secondo e terzo dell' articolo **2424 e l' articolo 2424-bis del codice civile.**

67

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE ALLEGATO D DPR 254/2005 1/4

C.C.I.A.A. - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013				
Allegato D (art. 22, comma 1, D.P.R. N. 254/2005)				
ATTIVITA'				
			Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
A) IMMOBILIZZAZIONI				
a) Immateriali				
Software			399,98	0,00
Licenze d' uso			28.438,71	26.342,29
Diritti d'autore				
Altre			0,00	
Totale Immobilizz. Immateriali			28.838,69	26.342,29
b) Materiali				
Immobili			7.771.198,94	7.130.429,83
Impianti			17.415,49	8.948,72
Attrezz. non informatiche			90.430,66	62.043,65
Attrezzature informatiche			89.000,96	111.047,54
Arredi e mobili			12.859,71	11.156,23
Automezzi			0,00	0,00
Biblioteca			76.448,52	77.948,65
Totale Immobilizzaz. Materiali			8.057.354,28	7.401.574,62

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE ALLEGATO D DPR 254/2005 2/4

C.C.I.A.A. - STATO PATRIMONIALE AL 31.12.2013				
Allegato D (art. 22, comma 1, D.P.R. N. 254/2005)				
ATTIVITA'				
			Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
c) Finanziarie	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		
Partecipazioni e quote	0,00	4.338.720,67	4.338.720,67	3.924.743,21
Altri investimenti mobiliari				
Prestiti ed anticipazioni attive	32.232,83	1.104.223,44	1.136.456,27	1.207.668,05
Totale Immob. Finanziarie	32.232,83	5.442.944,11	5.475.176,94	5.132.411,26
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	32.232,83	5.442.944,11	13.561.369,91	12.560.328,17

69

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE ALLEGATO D DPR 254/2005 3/4

ATTIVITA'				
			Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
B) ATTIVO CIRCOLANTE				
d) Rimanenze				
Rimanenze di magazzino			72.902,94	44.201,52
Totale rimanenze			72.902,94	44.201,52
e) Crediti di Funzionamento	ENTRO 12 MESI	OLTRE 12 MESI		
Crediti da diritto annuale	980.000,00	2.034.132,41	3.014.132,41	3.156.020,94
Crediti v/organismi e istituzioni nazionali e comunitarie	382.855,00	0,00	382.855,00	254.430,00
Crediti v/organismi del sistema camerale	45.380,52	0,00	45.380,52	36.117,01
Crediti per servizi c/terzi	107.476,51	0,00	107.476,51	0,00
Crediti diversi	566.892,38	7.416,50	574.308,88	589.697,40
Anticipi a fornitori	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale crediti di funzionamento	2.082.604,41	2.041.548,91	4.124.153,32	4.036.265,35

SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE ALLEGATO D DPR 254/2005 4/4

ATTIVITA'				
			Valori al 31.12.2012	Valori al 31.12.2013
f) Disponibilita' Liquide				
Banca c/c			30.900.458,48	34.037.793,40
Depositi postali			11.396,56	21.463,47
Totale disponibilita' liquide			30.911.855,04	34.059.256,87
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE			35.108.911,30	38.139.723,74
C) RATEI E RISCONTI ATTIVI				
Ratei attivi			0,00	0,00
Risconti attivi			36.756,05	56.697,44
Totale Ratei e risconti attivi			36.756,05	56.697,44
TOTALE ATTIVO			48.707.037,26	50.756.749,35
D) CONTI D'ORDINE			2.962.759,54	3.152.559,77

1. A. 2. SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX 2424 C.C..

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. ATTIVO

- A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata.
- B) Immobilizzazioni, con separata indicazione di quelle concesse in locazione finanziaria:
 - I - Immobilizzazioni immateriali:
 - 1) costi di impianto e di ampliamento
 - 2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità
 - 3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno
 - 4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili
 - 5) avviamento
 - 6) immobilizzazioni in corso e acconti
 - 7) altre
 - Totale

73

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. ATTIVO

- II - Immobilizzazioni materiali:
 - 1) terreni e fabbricati
 - 2) impianti e macchinario
 - 3) attrezzature industriali e commerciali
 - 4) altri beni
 - 5) immobilizzazioni in corso e acconti
- Totale

74

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. ATTIVO

- III - Immobilizzazioni finanziarie, con separata indicazione, per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro l'esercizio successivo:
 - 1) partecipazioni in:
 - a) imprese controllate
 - b) imprese collegate
 - c) imprese controllanti
 - d) altre imprese
 - 2) crediti:
 - a) verso imprese controllate
 - b) verso imprese collegate
 - c) verso controllanti
 - d) verso altri
 - 3) altri titoli
 - 4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale complessivo.
- Totale
- **Totale immobilizzazioni (B)**

75

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. ATTIVO.

- **C) Attivo circolante:**
- I - Rimanenze:
 - 1) materie prime, sussidiarie e di consumo
 - 2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati
 - 3) lavori in corso su ordinazione
 - 4) prodotti finiti e merci
 - 5) acconti
- Totale
- II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:
 - 1) verso clienti
 - 2) verso imprese controllate
 - 3) verso imprese collegate
 - 4) verso controllanti
 - 4-bis) crediti tributari
 - 4-ter) imposte anticipate
 - 5) verso altri
- Totale

76

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. ATTIVO

- **III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:**
 - 1) partecipazioni in imprese controllate
 - 2) partecipazioni in imprese collegate
 - 3) partecipazioni in imprese controllanti
 - 4) altre partecipazioni
 - 5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale complessivo
 - 6) altri titoli

Totale
- **IV - Disponibilità liquide:**
 - 1) depositi bancari e postali
 - 2) assegni
 - 3) danaro e valori in cassa

Totale
- **Totale attivo circolante(C)**
- **D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su prestiti**

77

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. PASSIVO

- **A) Patrimonio netto:**
 - I - Capitale
 - II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
 - III - Riserve di rivalutazione
 - IV - Riserva legale
 - V - Riserve statutarie
 - VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio
 - VII - Altre riserve, distintamente indicate
 - VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
 - IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale
- **B) Fondi per rischi e oneri:**
 - 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili
 - 2) per imposte, anche differite
 - 3) altri

Totale
- **C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato**

78

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 CC. PASSIVO

- **D) Debiti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo:**
 - 1) obbligazioni
 - 2) obbligazioni convertibili
 - 3) debiti verso soci per finanziamenti
 - 4) debiti verso banche
 - 5) debiti verso altri finanziatori
 - 6) acconti
 - 7) debiti verso fornitori
 - 8) debiti rappresentati da titoli di credito
 - 9) debiti verso imprese controllate
 - 10) debiti verso imprese collegate
 - 11) debiti verso controllanti
 - 12) debiti tributari
 - 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
 - 14) altri debiti

Totale
- **E) Ratei e risconti, con separata indicazione dell'aggio su prestiti**

79

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 BIS CC.

Disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale

[1] Gli elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente devono essere iscritti tra le immobilizzazioni.

[2] Le partecipazioni in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal terzo comma dell'[articolo 2359](#) si presumono immobilizzazioni.

[3] Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza.

[4] Nella voce: "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato deve essere indicato l'importo calcolato a norma dell'articolo 2120.

[5] Le attività oggetto di contratti di compravendita con obbligo di retrocessione a termine devono essere iscritte nello stato patrimoniale del venditore.

[6] Nella voce ratei e risconti attivi devono essere iscritti i proventi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi, e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Nella voce ratei e risconti passivi devono essere iscritti i costi di competenza dell'esercizio esigibili in esercizi successivi e i proventi percepiti entro la chiusura dell'esercizio ma di competenza di esercizi successivi. Possono essere iscritte in tali voci soltanto quote di costi e proventi, comuni a due o più esercizi, l'entità dei



1. GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.

IL DPR 254/2005 E GLI ARTT.
2424 E 2425 DEL C.C. SEGUE.

Giampiero Pizziconi

81

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

■ **ART. 5 COMMA 1 DM 23 MARZO 2013**

- **I** criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, **ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità** ed ai principi contabili generali previsti dall'*art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*

82

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI


- **Principi contabili nazionali aggiornati**
- Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, di seguito sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva. Tali principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014**. Con riferimento all'OIC 15 *Crediti*, all'OIC 20 *Titoli di debito* e all'OIC 21 *Partecipazioni e azioni proprie* è tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

83

I PRINCIPI OIC AGGIOR.TI. N. 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.

- **FINALITÀ DEL PRINCIPIO** 1-2
- **AMBITO DI APPLICAZIONE** .. 3-5
- **COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO** .. 6-9
- **SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE** 10-25
- Classificazione delle attività e passività 18-20
- Attività al netto delle rettifiche di valore 21-23
- Conti d'ordine 24-25
- **SCHEMA DI CONTO ECONOMICO** 26-107
- Il contenuto delle voci del conto economico 39-107
- **PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO** 108-131

84



1. B. . SCHEMI DI CONTO ECONOMICO EX DPR 254/2005.

Giampiero Pizziconi

85



L'ART. 21 DEL DPR 254/2005

- **21. Conto economico.**
- 1. Il conto economico, redatto in conformità all'allegato C, dimostra la formazione del risultato economico dell'esercizio e la consistenza dei singoli elementi del reddito alla scadenza dell'esercizio.
- 2. Ai fini dell'iscrizione nel conto economico dei proventi e degli oneri, si applica l' articolo 2425-bis del codice civile, in quanto compatibile.

86

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO ALLEGATO C DPR 254/2005 1/3

Allegato A			
C.C.I.A.A. - CONTO ECONOMICO 2013			
Allegato C (art. 21, comma 1, D.P.R. N. 254/2005)			
	VALORE ANNO 2012	VALORE ANNO 2013	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1) Diritto Annuale	18.717.606,86	18.403.820,32	-313.786,54
2) Diritti di Segreteria	4.256.928,61	4.410.985,84	154.057,23
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	501.290,50	433.602,44	-67.688,06
4) Proventi da gestione di beni e servizi	283.149,15	229.786,01	-53.363,14
5) Variazione delle rimanenze	-9.692,80	-28.701,42	-19.008,62
Totale proventi correnti (A)	23.749.282,32	23.449.493,19	-299.789,13
B) Oneri Correnti			
6) Personale	-5.026.168,24	-4.725.262,76	300.905,48
a) competenze al personale	-3.734.030,82	-3.586.777,93	147.252,89
b) oneri sociali	-903.950,28	-843.847,18	60.103,10
c) accantonamenti al T.F.R.	-308.741,30	-286.615,81	22.125,49

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO ALLEGATO C DPR 254/2005 1/3

Allegato A			
C.C.I.A.A. - CONTO ECONOMICO 2013			
Allegato C (art. 21, comma 1, D.P.R. N. 254/2005)			
	VALORE ANNO 2012	VALORE ANNO 2013	DIFFERENZE
GESTIONE CORRENTE			
A) Proventi Correnti			
1) Diritto Annuale	18.717.606,86	18.403.820,32	-313.786,54
2) Diritti di Segreteria	4.256.928,61	4.410.985,84	154.057,23
3) Contributi trasferimenti e altre entrate	501.290,50	433.602,44	-67.688,06
4) Proventi da gestione di beni e servizi	283.149,15	229.786,01	-53.363,14
5) Variazione delle rimanenze	-9.692,80	-28.701,42	-19.008,62
Totale proventi correnti (A)	23.749.282,32	23.449.493,19	-299.789,13
B) Oneri Correnti			
6) Personale	-5.026.168,24	-4.725.262,76	300.905,48
a) competenze al personale	-3.734.030,82	-3.586.777,93	147.252,89
b) oneri sociali	-903.950,28	-843.847,18	60.103,10
c) accantonamenti al T.F.R.	-308.741,30	-286.615,81	22.125,49

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO ALLEGATO C DPR 254/2005 2/3

	VALORE ANNO 2012	VALORE ANNO 2013	DIFFERENZE
d) altri costi	-79.445,84	-8.021,84	71.424,00
7) Funzionamento	-5.955.547,62	-5.580.573,78	374.973,84
a) Prestazioni servizi	-2.312.007,17	-1.830.926,14	481.081,03
b) godimento di beni di terzi	-156.872,99	-139.861,32	17.011,67
c) Oneri diversi di gestione	-1.022.746,90	-1.175.802,19	-153.055,29
d) Quote associative	-2.258.722,13	-2.255.047,35	3.674,78
e) Organi istituzionali	-205.198,43	-178.936,78	26.261,65
8) Interventi economici	-6.671.957,50	-6.311.179,54	360.777,96
9) Ammortamenti e accantonamenti	-5.855.937,71	-8.442.670,17	-2.586.732,46
a) Immob. immateriali	-65.678,36	-24.332,66	41.345,70
b) Immob. materiali	-558.089,30	-503.701,00	54.388,30
c) svalutazione crediti	-3.502.844,14	-3.840.205,39	-337.361,25
d) fondi rischi e oneri	-1.729.325,91	-4.074.431,12	-2.345.105,21
Totale Oneri Correnti (B)	-23.509.611,07	-25.059.686,25	-1.550.075,18
Risultato della gestione corrente (A-B)	239.671,25	-1.610.193,06	-1.849.864,31

89

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO ALLEGATO C DPR 254/2005 3/3

	VALORE ANNO 2012	VALORE ANNO 2013	DIFFERENZE
C) GESTIONE FINANZIARIA			
10) Proventi finanziari	565.990,18	411.675,70	-154.314,48
11) Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00
Risultato gestione finanziaria	565.990,18	411.675,70	-154.314,48
D) GESTIONE STRAORDINARIA			
12) Proventi straordinari	288.859,51	1.226.910,67	938.051,16
13) Oneri straordinari	-99.750,76	-1.244.968,39	-1.145.217,63
Risultato gestione straordinaria	189.108,75	-18.057,72	-207.166,47
E) Rettifiche di valore attività finanziaria			
14) Rivalutazioni attivo patrimoniale	0,00	0,00	0,00
15) Svalutazioni attivo patrimoniale	-4.357,89	-18.033,36	-13.675,47
Differenza rettifiche attività finanziaria	-4.357,89	-18.033,36	-13.675,47
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +/-C +/-D +/-E)	990.412,29	-1.234.608,44	-2.225.020,73

90

1. B. 2. SCHEMI DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 C.C..

Giampiero Pizziconi

91

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 CC

	anno n	anno n-1
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
a) Ricavi delle vendite e delle prestazioni		
b) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
c) Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
d) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
e) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio		
Totale (A)		
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
7) Per servizi		
8) Per godimento beni di terzi		
9) Per il personale		
a) Salari e stipendi		
b) Oneri sociali		
c) Trattamento di fine rapporto		
d) Trattamento di quiescenza e simili		
e) Altri costi		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 CC

	anno n	anno n-1
10) Ammortamenti e svalutazioni		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
a) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali		
a) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
a) Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) Variazione delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci		
12) Accantonamenti per rischi		
13) Altri accantonamenti		
14) Oneri diversi di gestione		
Totale (B)		
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)		

93

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 CC

	anno n	anno n-1
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate		
16) Altri proventi finanziari		
a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indicazione di quelli da imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
a) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
a) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
a) Proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e di quelli da controllanti		
17) Interessi ed altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti		
17-bis) Utili e perdite su cambi		
Totale (15+16-17+-17-bis)		

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 CC

	anno n	anno n-1
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
19) Svalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
Totale delle rettifiche (18-19)		

95

SCHEMA DI CONTO ECONOMICO EX ART. 2425 CC

	anno n	anno n-1
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) Proventi con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5)		
21) Oneri con separata indicazione delle minusvalenze da alienazione, i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e delle imposte relative a esercizi precedenti		
Totale delle partite straordinarie (20-21)		
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B±C±D±E)		
22) Imposte dell'esercizio, differite sul reddito correnti, e anticipate		
UTILE (O PERDITA) DELL'ESERCIZIO		

96

QUESITO CHE SI PRESENTA

**E' IPOTIZZABILE UN
OPERATIVITA' IN
COMBINATO DISPOSTO
DEGLI ARTT. 21 E 22 DEL
DPR 254/2005 E
DELL'ART. 5 DEL DM 27
MARZO 2013?
O LA SECONDA DISP.NE
ESCLUDE LA PRIMA?**




97 97

GLI SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO.


- Atteso che il DM 27 marzo 2013 non prevede gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, si ritiene siano da utilizzare quelli previsti dal DPR 254/2005 salvo eterointegrazioni con gli schemi di cui agli art.li 2424 (E BIS) e 2425 (E BIS) cc.

98



**2. LA NOTA INTEGRATIVA EX
ART. 23 DPR 254/2005 E ART.
2427 cc.**

Giampiero Pizziconi 99



**2. 1. LA NOTA INTEGRATIVA EX
ART. 23 DPR 254/2005.**

Giampiero Pizziconi 100

CONTENUTI NOTA INTEGRATIVA EX ART 23 DPR 254/2005

- **a)** I criteri di valutazione delle voci di bilancio, nonché, per le poste soggette ad ammortamento, i relativi criteri di ammortamento;
- **b)** le variazioni intervenute nella consistenza delle voci dell'attivo e del passivo;
- **c)** la consistenza delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce il costo iniziale, le eventuali rivalutazioni e svalutazioni, le acquisizioni, le alienazioni e qualsiasi altra variazione che influisce sull'ammontare iscritto alla fine dell'esercizio;
- **d)** l'ammontare totale dei crediti, distinguendo quelli relativi al diritto annuale dagli altri e, nell'ambito di questi ultimi, quelli di durata residua superiore ai tre anni con la specificazione delle relative garanzie;
- **e)** le variazioni intervenute nei crediti e nei debiti ai sensi dell'articolo 26, comma 10;
- **f)** gli utilizzi e gli accantonamenti dei fondi iscritti in bilancio e del trattamento di fine rapporto;

101

CONTENUTI NOTA INTEGRATIVA EX ART 23 DPR 254/2005

- **g)** l'elenco delle partecipazioni possedute direttamente o tramite società controllate o collegate, di cui all' articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, evidenziando, per ciascuna di loro, il numero, il capitale sociale, il valore sottoscritto e versato, l'importo del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato ed il valore attribuito in bilancio;
- **h)** la composizione delle voci ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi;
- **l)** la composizione e le variazioni intervenute nei conti d'ordine;
- **l)** la composizione degli oneri e proventi finanziari e degli oneri e proventi straordinari;
- **m)** i fatti di rilievo intervenuti dopo la data di chiusura del bilancio d'esercizio e fino alla sua approvazione.

102

ULTERIORI CONTENUTI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- **EX articolo 39 DPR 254/2005 (gestione patrimoniale) comma 13.**
- 13. In occasione della alienazione o permuta dei beni, la cancellazione dall'inventario dei medesimi è disposta dal dirigente dell'area economico-finanziaria, su proposta del provveditore e, della stessa, deve essere fatta apposita annotazione nella nota integrativa di cui all'articolo 23.

103

ULTERIORI CONTENUTI DELLA NOTA INTEGRATIVA

- **EX art. 26, DPR 254/2005 commi 6 e 7.**
- 6. Le modifiche dei criteri di ammortamento, di cui al comma 5, sono adeguatamente motivate nella nota integrativa.
- **7. Le partecipazioni in imprese controllate o collegate di cui all' articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile, sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato; quando la partecipazione è iscritta per la prima volta può essere iscritto il costo d'acquisto, se di ammontare superiore, a condizione che siano fornite adeguate motivazioni nella nota integrativa.** Negli esercizi successivi le plusvalenze derivanti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto rispetto all'importo iscritto nell'esercizio precedente sono accantonate in un'apposita riserva facente parte del patrimonio netto; le eventuali minusvalenze sono imputate direttamente a tale riserva se esistente, ovvero, riducono proporzionalmente il valore della partecipazione; qualora l'importo del patrimonio netto sia negativo, il maggior valore rispetto a quello della partecipazione iscritto in bilancio è imputato al conto economico.

104



2. 1. A. LA NOTA DEL MISE N. 23778 15 FEBBRAIO 2015 IN ORDINE ALL'ART, 26 COMMA 7 DEL DPR 254/2005.

Giampiero Pizziconi

105

NOTA CIRCOLARE MISE 23778 DEL 20/02/2015

- *Con la presente lettera circolare questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha espresso la propria condivisione con la nota n. 11143 del 13.02.2015, intende fornire indicazioni applicative in merito ai commi 551 e 552 indicati in oggetto che disciplinano la partecipazione agli obiettivi di contenimento delle spese da parte per le pubbliche amministrazioni locali di cui all'elenco Istat (art.1, comma 550, della medesima legge n.147/2013). In particolare l'articolo 1, comma 551, della legge 27.12.2013 n. 147 dispone l'obbligo per le pubbliche amministrazioni locali di cui all'elenco Istat (art.1, comma 550, della medesima legge n.147/2013) di accantonare, in un apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione posseduta, per le aziende speciali, istituzioni e società partecipate che registrino un risultato di esercizio o saldo finanziario negativo. Tale disposizione, a decorrere dall'anno 2015, trova applicazione alle Camere di commercio e quindi si ritiene necessario dettare univoche indicazioni di applicazione della norma in esame. Il comma 552 del medesimo articolo 1, nel prevedere che gli accantonamenti si applicano per gli anni 2015, 2016 e 2017 e in proporzione alla quota di partecipazione posseduta, individua alcuni criteri per la determinazione dell'importo accantonato.....*

106

NOTA CIRCOLARE MISE 23778 DEL 20/02/2015

L'importo accantonato è reso disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel caso in cui la pubblica amministrazione partecipante ripiani la perdita d'esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Con riguardo alle Camere di commercio questo Ministero, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ritiene che la disposizione normativa in esame trova applicazione unicamente con riferimento alle "partecipazioni in altre imprese" di cui all'articolo 26, comma 8, del D.P.R. n.254/05. L'articolo 26, comma 7, del regolamento, richiama l'articolo 2359, primo comma, numero 1), e terzo comma, del codice civile e definisce, infatti:

- **controllate** le imprese nelle quali la camera di commercio "dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria" (articolo 2359, primo comma, n.1 del codice civile);
- **collegate** le imprese sulle quali la camera di commercio "esercita un'influenza notevole". L'"influenza notevole" si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati" (articolo 2359 terzo comma del codice civile);
- **altre imprese** quelle diverse dalle prime due.

107

NOTA CIRCOLARE MISE 23778 DEL 20/02/2015

Le **partecipazioni in imprese controllate o collegate** sono iscritte per un importo pari alla corrispondente frazione di patrimonio netto, risultante dallo stato patrimoniale dell'ultimo bilancio approvato delle stesse imprese (articolo 26, comma 7, del Regolamento) mentre le partecipazioni diverse da quelle in imprese controllate e collegate sono iscritte al costo di acquisto o di sottoscrizione (articolo 26, comma 8, del Regolamento) a partire dall'esercizio 2007 (articolo 74, comma 1, del "Regolamento"). Il costo sostenuto all'atto di acquisto o di sottoscrizione è mantenuto nei bilanci dei successivi esercizi a meno che si verifichi una perdita durevole di valore della partecipazione.

108

NOTA CIRCOLARE MISE 23778 DEL 20/02/2015

Alla luce di tali criteri di valutazione si ritiene che l'applicazione del criterio del patrimonio netto con riferimento alle partecipazioni in imprese controllate e collegate risponde alla necessità di dare evidenza degli effetti prodotti sul bilancio dell'ente dal risultato negativo conseguito dalla società partecipata.

Mentre per le partecipazioni in altre imprese dovrà essere effettuato l'accantonamento prescritto rilevando contabilmente il medesimo in un apposito conto istituito all'interno della voce "Fondi rischi e oneri — Altri accantonamenti» L'accantonamento deve essere effettuato per la prima volta in sede di aggiornamento del preventivo economico 2015, avendo a riferimento i risultati accertati con il bilancio d'esercizio 2014 delle partecipate.

109

NOTA CIRCOLARE MISE 23778 DEL 20/02/2015

Con riferimento alle aziende speciali, invece, la previsione dei commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27.12.2013 n. 147 deve essere letta alla luce delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2005, n. 254 e della circolare n. 3622/C del 5.02.2009 più volte citata.

L'articolo 66 comma 2 del D.P.R. n. 254/2005 pone, infatti, in capo al consiglio camerale, con l'approvazione del bilancio dell'azienda speciale, l'obbligo di adottare le necessarie determinazioni in ordine alla destinazione dell'utile o al ripiano della perdita; quindi il consiglio camerale ha l'obbligo di deliberare sulla eventuale perdita decidendo in merito al ripianamento, ed in questo caso, pertanto, non trovano applicazione i commi in esame in quanto vi è l'obbligo dell'immediato ripianamento della perdita.



2. 2. LA NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 CC.

Giampiero Pizziconi

111

CONTENUTI NOTA INTEGRATIVA EX ART. 2427 CC

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;
- 3-bis) la misura e le motivazioni delle riduzioni di valore applicate alle immobilizzazioni materiali e immateriali, (2) [di durata indeterminata] (3) facendo a tal fine esplicito riferimento al loro concorso alla futura produzione di risultati economici, alla loro prevedibile durata utile e, per

CONTENUTI NOTA INTEGRATIVA EX ART.2427 cc

- 1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- 2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo; le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, le alienazioni avvenuti nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio;
- 3) la composizione delle voci: "costi di impianto e di ampliamento e: "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità, nonché le ragioni della iscrizione ed i rispettivi criteri di

2. 2. A. LA COMPOSIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA SECONDO I PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI.

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

- **ART. 5 COMMA 1 DM 23 MARZO 2013**
- **I** criteri di iscrizione in bilancio e di valutazione degli elementi patrimoniali ed economici sono conformi alla disciplina civilistica, **ai principi contabili nazionali formulati dall'Organismo italiano di contabilità** ed ai principi contabili generali previsti dall'*art. 2, comma 2, allegato 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.*

115

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

- **Principi contabili nazionali aggiornati**
- Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, di seguito sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva. Tali principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014.** Con riferimento all'OIC 15 *Crediti*, all'OIC 20 *Titoli di debito* e all'OIC 21 *Partecipazioni e azioni proprie* è tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

116

I PRINCIPI OIC AGGIOR.TI. N. 12 COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO.

▪ FINALITÀ DEL PRINCIPIO	1-2		
▪ AMBITO DI APPLICAZIONE	..	3-5	
▪ COMPOSIZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO	..		6-9
▪ SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE		10-25	
▪ Classificazione delle attività e passività		18-20	
▪ Attività al netto delle rettifiche di valore		21-23	
▪ Conti d'ordine	24-25		
▪ SCHEMA DI CONTO ECONOMICO	26-107		
▪ Il contenuto delle voci del conto economico		39-107	
▪ PRINCIPI DI CLASSIFICAZIONE E RAPPRESENTAZIONE DELLE VOCI DI STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO	108-131		
▪ NOTA INTEGRATIVA	132-142		
▪ Le informazioni richieste dagli articoli 2427 e 2427-bis codice civile	..		137-140
▪ Le informazioni richieste da altre norme del codice civile		141	
▪ Le informazioni richieste da specifiche norme di legge diverse dal codice civile			142
▪ IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA			143
▪ DATA DI ENTRATA IN VIGORE	144		
▪ APPENDICE A – COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO NELLA LEGISLAZIONE CIVILISTICA			
▪ APPENDICE B – LE SEMPLIFICAZIONI PREVISTE PER IL BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA			
▪ APPENDICE C – INFORMATIVA SUGLI STRUMENTI FINANZIARI PARTECIPATIVI			
▪ APPENDICE D – OPERAZIONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA E COMPRABENDITA (LEASING E SALE/LEASE BACK)			
▪ APPENDICE E – OPERAZIONI DI COMPRABENDITA CON OBBLIGO DI RETROCESSIONE			
▪ APPENDICE F - INFORMATIVA SULL'ATTIVITÀ DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DI SOCIETÀ			
▪ APPENDICE G – INFORMATIVA RELATIVA A OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE E ACCORDI FUORI BILANCIO			117
▪ APPENDICE H – MOTIVAZIONI DELLE SCELTE OPERATE NEL PRINCIPIO CONTABILE			

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR.VA

- **Libro V "Del lavoro", Titolo V "Delle società"**
- Capo V Società per azioni
- Nella Sezione V – *Delle azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi:*
- — **L'articolo 2361 "Partecipazioni"**, comma 2, prevede che *"l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio"*.

118

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR.VA

Nella Sezione IX – *Del bilancio*:

— **L'articolo 2423-bis** "*Principi di redazione del bilancio*", comma 2, prevede che, in caso di deroghe ai criteri di valutazione adottati (consentite solo in casi eccezionali), "*la nota integrativa deve motivare la deroga e indicarne gli effetti sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato economico*".

— **L'articolo 2426** "*Criteri di valutazione*" contiene una serie di disposizioni che prevedono dei richiami di informativa nella nota integrativa:

— "*eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivati nella nota integrativa*" (comma 1, numero 2);

119

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR.VA

— **L'articolo 2426** "*Criteri di valutazione*" segue— "*per le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate e collegate che risultino iscritte ad un valore superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dal successivo n. 4 (metodo del patrimonio netto) o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, al valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto della risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata, la differenza dovrà essere motivata nella nota integrativa*" (comma 1, numero 3, 2° capoverso);

— "*Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa controllata o collegata può essere iscritto nell'attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all'avviamento, deve essere ammortizzata*" (comma 1, numero 4, 2° capoverso);

120

-

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR.VA

— **l'articolo 2426** "Criteri di valutazione" segue

— " - È "consentito ammortizzare sistematicamente l'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purché esso non superi la durata per l'utilizzazione di questo attivo e ne sia data adeguata motivazione nella nota integrativa" (comma 1, numero 6, 2° capoverso);

- "Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli: "primo entrato, primo uscito" o "ultimo entrato, primo uscito"; se il valore così ottenuto differisce in misura apprezzabile dai costi correnti alla chiusura dell'esercizio, la differenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota integrativa" (comma 1, numero 10);

121

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR.VA

■ Nella Sezione XI – *Dei patrimoni destinati ad uno specifico affare*: — L'articolo 2447-septies "Bilancio" prevede:

- — al comma 3 che "nella nota integrativa del bilancio della società gli amministratori devono illustrare il valore e la tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato, ivi inclusi quelli apportati da terzi, i criteri adottati per la imputazione degli elementi comuni di costo e di ricavo, nonché il corrispondente regime della responsabilità".
- — al comma 4 che: "qualora la deliberazione costitutiva del patrimonio destinato preveda una responsabilità illimitata della società per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare, l'impegno da ciò derivante deve risultare in calce allo stato patrimoniale e formare oggetto di valutazione secondo criteri da illustrare nella nota integrativa".

122

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR. VA

- **L'articolo 2447-decies** "Finanziamento destinato ad uno specifico affare", comma 8, prevede che *la nota integrativa alle voci di bilancio relative ai proventi di cui al terzo comma, ed ai beni di cui al quarto comma, deve contenere l'indicazione della destinazione dei proventi e dei vincoli relativi ai beni*".
- **Capo VIII Scioglimento e liquidazione delle società di capitali**
— **L'articolo 2490** "Bilanci in fase di liquidazione", stabilisce:
 - — al comma 3 che "Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati";
 - — al comma 5 che "Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati".

123

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR. VA

Capo IX Direzione e coordinamento di società

— **L'articolo 2497-bis**, comma 4 prevede che "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento".

Capo X Della trasformazione, della fusione e della scissione

— **L'articolo 2504-bis** "Effetti della fusione", comma 4, prevede che "Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri".

NORME DEL CC SU INFORMAZIONI DA INSERIRE IN NOTA INTEGR. VA

Capo IX Direzione e coordinamento di società

— L'articolo 2497-bis, comma 4 prevede che "la società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio della società o dell'ente che esercita su di essa l'attività di direzione e coordinamento".

Capo X Della trasformazione, della fusione e della scissione

— L'articolo 2504-bis "Effetti della fusione", comma 4, prevede che "Nel primo bilancio successivo alla fusione le attività e le passività sono iscritte ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione medesima; se dalla fusione emerge un disavanzo, esso deve essere imputato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo delle società partecipanti alla fusione e, per la differenza e nel rispetto delle condizioni previste dal numero 6 dell'articolo 2426, ad avviamento. Quando si tratta di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio, devono altresì essere allegati alla nota integrativa prospetti contabili indicanti i valori attribuiti alle attività e passività delle società che hanno partecipato alla fusione e la relazione di cui all'articolo 2501-sexies. Se dalla fusione emerge un avanzo, esso è iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri".

QUESITO CHE SI PRESENTA

**E' IPOTIZZABILE UN
OPERATIVITA' IN
COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 23 DEL DPR
254/2005 E DELL'ART. 5
DEL DM 27 MARZO 2013?
O LA SECONDA DISP.NE
ESCLUDE LA PRIMA?**



126120



2. 3. SCHEMA PER LA COMPOSIZIONE DELLA NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2014.


Giampiero Pizziconi

127



IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI

128



3. IL RENDICONTO FINANZIARIO EX ART 6 DEL DM 27 MARZO 2013.

Giampiero Pizziconi

129



L'ART. 6 DEL DM 27 MARZO 2013

- **Art. 6** *Il rendiconto finanziario*
- 1. Il rendiconto finanziario in termini di liquidità è predisposto secondo quanto stabilito dai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo italiano di contabilità.

130

IL RICHIAMO AI PRINCIPI CONTABILI NAZIONALI


- **Principi contabili nazionali aggiornati**
- Nell'ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, di seguito sono pubblicati i principi contabili approvati in via definitiva. Tali principi si applicano ai bilanci chiusi a partire dal **31 dicembre 2014**.
Con riferimento all'OIC 15 *Crediti*, all'OIC 20 *Titoli di debito* e all'OIC 21 *Partecipazioni e azioni proprie* è tuttavia consentita un'applicazione anticipata.

131

RICHIAMO AI PRINCIPI OIC AGGIOR.TI. N. 10 REND.TO FIN.IO

■ FINALITÀ DEL PRINCIPIO	.	1-6
■ AMBITO DI APPLICAZIONE	7-9	
■ DEFINIZIONI	10-12	
■ CONTENUTO E STRUTTURA DEL RENDICONTO FINANZIARIO	13-23	
■ Aggiunta, suddivisione e raggruppamento di flussi finanziari	18-21	
■ Compensazioni di flussi finanziari	22-23	
■ CLASSIFICAZIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	24-38	
■ Gestione reddituale	24-29	
■ Attività di investimento	30-35	
■ Attività di finanziamento	36-38	
■ RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO	.	39-42
■ Acquisto o cessione di società controllate	40-42	
■ CASI PARTICOLARI DI FLUSSI FINANZIARI	43-51	
■ Interessi e dividendi	43-45	
■ Imposte sul reddito	46	
■ Flussi finanziari in valuta estera	47-49	
■ Derivati di copertura	50	
■ Acquisto o cessione di rami d'azienda	51	
■ OPERAZIONI NON MONETARIE	52	
■ INFORMAZIONI IN CALCE AL RENDICONTO FINANZIARIO	53	
■ DATA DI ENTRATA IN VIGORE	54	
■ APPENDICE A – SCHEMI DI RIFERIMENTO PER LA REDAZIONE DEL RENDICONTO FINANZIARIO		
■ APPENDICE B – ESEMPIO DI REDAZIONE DI RENDICONTO FINANZIARIO		
■ APPENDICE C – LOGICHE DI FONDO DEL NUOVO PRINCIPIO CONTABILE		

132



4. IL CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA. ART. 5 E 9 DPR 27 MARZO 2013 E RELATIVO ALLEGATO 2.

Giampiero Pizziconi

133

GLI ART. 5 E 9 DEL DM 27 MARZO 2013.

- **ART. 5 COMMA 3.** In concomitanza con la redazione del bilancio d'esercizio vengono, altresì, allegati al bilancio stesso, i seguenti documenti: **a) il conto consuntivo in termini di cassa di cui all'art. 9, commi 1 e 2;**
- **ART. 9 COMMA 1.** Fino all'adozione delle codifiche SIOPE di cui all'*art. 17, comma 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica redigono un conto consuntivo in termini di cassa, coerente, nelle risultanze, con il rendiconto finanziario di cui all'art. 6. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il **conto consuntivo in termini di cassa è redatto** secondo il formato di cui all'*allegato 2* e le regole tassonomiche di cui all'*allegato 3*, tenuto conto delle indicazioni operative previste nella nota metodologica alla tassonomia che ne costituisce parte integrante, unitamente ad una nota illustrativa. ¹³⁴

GLI ART. 5 E 9 DEL DM 27 MARZO 2013.

- ART. 9 COMMA 2. A decorrere dall'avvio della rilevazione SIOPE**, cessa l'obbligo di redigere il conto consuntivo con le modalità di cui al comma 1 e le amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica allegano al bilancio di esercizio un conto consuntivo in termini di cassa secondo la codifica SIOPE, redatto secondo il formato di cui all'allegato 2. Tale prospetto contiene, relativamente alla spesa, la ripartizione per missioni e programmi e per gruppi COFOG. Il prospetto è elaborato in coerenza con le risultanze del rendiconto finanziario di cui all'art. 6, nonché con i prospetti di cui all'art. 5, comma 3, lettera c).

135

L'ALLEGATO 2 AL DM 27 MARZO 2013.

ALLEGATO 2 (previsto dall'art. 9)
CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA

ENTRATA		TOTALE ENTRATE
Livello	Descrizione codice economico	
I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	
II	Tributi	
III	Imposte, tasse e proventi assimilati	
II	Contributi sociali e premi	
III	Contributi sociali e premi a carico del datore di lavoro e dei lavoratori	
III	Contributi sociali a carico delle persone non occupate	
I	Trasferimenti correnti	
II	Trasferimenti correnti	
III	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	
III	Trasferimenti correnti da Famiglie	
III	Trasferimenti correnti da Imprese	
III	Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	
III	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del Mondo	
I	Entrate extra-tributarie	
II	Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	
III	Vendita di beni	
III	Vendita di servizi	
III	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	
II	Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
III	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	
II	Interessi attivi	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	
III	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	
III	Altri interessi attivi	




5. IL RAPPORTO SUI RISULTATI DI ESERCIZIO (EX RELAZIONE SUI RISULTATI ART. DPR 254/2005)

Giampiero Pizziconi

137

CIRCOLARE RGS 27 DEL 24 NOVEMBRE 2014.

- 
- **Con riferimento alla tempestività dei pagamenti, evidenzia che il collegio dei revisori dei conti deve verificare le attestazioni di pagamenti in ritardo delle transazioni commerciali e tali attestazioni vanno allegate al bilancio di esercizio (2014).**
 - **Nella loro relazione al bilancio i revisori devono dare atto della verifica di cui sopra.**


138



I RISPARMI DI CUI ALL'ART. 8 DEL DL 66/2014.

Giampiero Pizziconi

139

- 
- A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, riducono la spesa per acquisti di beni e servizi, in ogni settore, per un ammontare complessivo pari a 2.100 milioni di euro per il 2014 in ragione di: ⁽¹⁸⁾c) 700 milioni di euro, comprensivi della riduzione di cui al comma 11, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*. **(QUELLE DI CUI ALL'ART.1, COMMA 2 DEL DLGS 165/2001)**

140

I RISPARMI DI CUI ALL'ART.88 DEL DL 66/2014. IL COMMA 8. 1/3

- 8. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 del presente articolo e dai commi 5 e 12 dell'articolo 47, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, per realizzare l'obiettivo loro assegnato ai sensi dei commi da 4 a 7, sono:

141

I RISPARMI DI CUI ALL'ART.88 DEL DL 66/2014. IL COMMA 8. 1/3

- a) autorizzate, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nella salvaguardia di quanto previsto dagli articoli 82, comma 3-*bis*, e 86, comma 3-*bis*, del *decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, a ridurre gli importi dei contratti in essere nonché di quelli relativi a procedure di affidamento per cui sia già intervenuta l'aggiudicazione, anche provvisoria, aventi ad oggetto acquisto o fornitura di beni e servizi, **nella misura del 5 per cento**, per tutta la durata residua dei contratti medesimi. Le parti hanno facoltà di rinegoziare il contenuto dei contratti, in funzione della suddetta riduzione.

142

I RISPARMI DI CUI ALL'ART.88 DEL DL 66/2014. IL COMMA 8. 1/3

E' fatta salva la facoltà del prestatore dei beni e dei servizi di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla comunicazione della manifestazione di volontà di operare la riduzione senza alcuna penalità da recesso verso l'amministrazione. Il recesso è comunicato all'Amministrazione e ha effetto decorsi trenta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione da parte di quest'ultima. In caso di recesso, le pubbliche amministrazioni di cui all'*articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*, nelle more dell'espletamento delle procedure per nuovi affidamenti, possono, al fine di assicurare comunque la disponibilità di beni e servizi necessari alla loro attività, stipulare nuovi contratti accedendo a convenzioni-quadro di Consip S.p.A., a quelle di centrali di committenza regionale o tramite affidamento diretto nel rispetto della disciplina europea e nazionale sui contratti pubblici;

143

IL RAPPORTO TRA GLI
INTERVENUTI VINCOLI DI
FINANZA PUBBLICA E I
RAPPORTI GIURIDICI SORTI IN
BASE A NORMATIVE
PREESISTENTI.

Giampiero Pizziconi

144

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

.....Invero, la norma citata, come molte altre emanate dal legislatore negli ultimi anni è tesa a conseguire risparmi di spesa corrente (quella del personale) al fine di diminuire l'incidenza complessiva della stessa sui saldi di finanza pubblica. Dette norme vincolistiche sovente non solo vengono emanate nel corso degli esercizi finanziari ponendo problemi di rimodulazione in itinere della spesa dell'amministrazione ma sono il più delle volte caratterizzate dalla mancanza di una disciplina intertemporale che si preoccupi di disciplinarne l'applicazione nei confronti di rapporti giuridici già sorti.

145

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

.....Da un lato, infatti si pone l'esigenza di conseguire l'obiettivo di finanza pubblica che impone l'applicazione del vincolo da parte di tutte le amministrazioni destinatarie (in genere quelle individuate dallo stesso legislatore nella norma che appone il vincolo utilizzando il richiamo alle PP.AA. enucleate dall'articolo 1 del D.lgs. 165/2001 o inserite nell'elenco Istat formato ai sensi della Legge 196/2009), al fine di conseguire il risparmio atteso; dall'altro l'esigenza di contemperare detta applicazione con le situazioni giuridiche sorte anteriormente all'entrata in vigore della disposizione vincolistica.

146

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *.....Tale problema si pone soprattutto quando la pubblica amministrazione abbia operato in regime di diritto privato in posizione paritaria con la controparte e, poi, si trovi ad essere impossibilitata per effetto de sopraggiungere del vincolo finanziario normativamente imposto ad eseguire in tutto o in parte la prestazione assunta. Appare evidente che l'obbligo giuridico assunto dai contraenti, uno dei quali e la pubblica amministrazione al pari di tutti i soggetti di un rapporto contrattuale di durata, può essere soggetto alle vicende che involgono le parti.*

147

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *A tutelare gli interessi delle parti contrenti proprio nei rapporti obbligatori di duratasono dedicati gli istituti della risoluzione per impossibilità sopravvenuta e dell'eccessiva onerosità sopravvenuta. Detti istituti infatti, pongono a disposizione di uno dei contraenti la possibilità di far venir meno il vincolo contrattuale non per un vizio genetico ma per un vizio sopravvenuto, compatibilmente con l'interesse contrario della controparte alla conservazione del rapporto. **Tale impossibilità, totale o parziale che sia, per l'amministrazione si atteggia dunque quale sopravvenienza contrattuale conseguente all'entrata in vigore di una norma pubblicistica (factum principis).***

148

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *Si pone in questa sede dunque in primo luogo la valutazione della immediata precettività o meno della norma in questione. Problema questo che si pone per tutte quelle disposizioni di natura finanziaria che impongono alle amministrazioni riduzioni di spesa che possono però incidere su situazioni giuridiche validamente sorte e regolate da disposizioni già in vigore (e che non imponevano alle amministrazioni i medesimi tagli).l'effetto delle disposizioni normative sopravvenute, che come ricordato in precedenza, fa sorgere la domanda se le disposizioni vincolistiche che impongono tagli immediati della spesa corrente delle pubbliche amministrazioni siano da considerarsi sempre immediatamente precettive anche nelle ipotesi, come quella in esame, nelle quali detti tagli, se applicati, determinerebbero effetti seduta stante sulla sopravvivenza del contratto sorto e regolato da disposizioni vigenti all'atto della sottoscrizione (principio del tempus regit actum).*

149

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *la disciplina del rapporto contrattuale rimane quella vigente al momento del contratto anche se nel corso del rapporto stesso intervengono disposizioni anche imperative in ipotesi interferenti con la regolazione contrattuale.*
- *.....da tempo, la Corte costituzionale ha ritenuto con un ormai consolidato orientamento che detto principio, ancorché non costituzionalizzato (se non, per la sola materia penale, all'art. 25 della Costituzione), rappresenta "una regola essenziale del sistema a cui, salvo un'effettiva causa giustificatrice, il legislatore deve ragionevolmente attenersi, in quanto la certezza dei rapporti preteriti costituisce un indubbio cardine della civile convivenza e della tranquillità dei cittadini...(Corte Costituzionale sentenza 155/1990).*

150

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

-la Corte costituzionale non ha negato in assoluto la compatibilità costituzionale di quelle disposizioni legislative che incidono su situazioni soggettive attinenti a rapporti di durata peggiorandole e i cui effetti possono qualificarsi, come nel caso che ha riguardato il comune di Rubano, come retroattivi: e per ciò solo qualificando le relative disposizioni come tali. Non vi sarebbe, infatti, per l'adozione di tali norme nella stessa Carta costituzionale un divieto assoluto ma, i giudici delle leggi hanno di volta in volta ritenuto che le stesse disposizioni vadano sottoposte ad una serie di vincoli la cui inosservanza sarebbe causa di un vizio di incostituzionalità.¹⁵¹

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- ...La giurisprudenza costituzionale ha via via identificato alcuni valori costituzionali non superabili, quale argine all'approvazione di disposizioni legislative modificative in peius di diritti soggettivi perfetti relativi a rapporti di durata. Disposizioni la cui approvazione, se non preclusa, è comunque limitata dal necessario rispetto dei principi di ragionevolezza e di eguaglianza (cfr. Corte Costituzionale sentenza 282/2005), dal legittimo affidamento dei cittadini sulla stabilità della situazione normativa preesistente (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 160/2013, 525/2000 e 209/2010), dalla certezza delle situazioni giuridiche ormai consolidate (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 24/2009, 74/2008 e 157/2007), dalla coerenza all'ordinamento (cfr. Corte Costituzionale, sentenza 209/2010), nonché da altri valori costituzionali quali, ad esempio, le garanzie del lavoro o la libertà di iniziativa economica (cfr. Corte Costituzionale sentenza n. 211/1997).¹⁵²

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

Da un'analisi complessiva, quindi, relativa alla giurisprudenza costituzionale in materia di irretroattività delle disposizioni normative emanate per ragioni di equilibri di finanza pubblica, come anche autorevolmente affermato in dottrina, ".....può, in definitiva, evincersi il principio della incompatibilità costituzionale di disposizioni che comportino una novazione legale ed autoritativa del rapporto, fondata esclusivamente su esigenze di finanza pubblica e senza alcuna partecipazione del privato alla modifica (ovviamente in senso sfavorevole) delle relative condizioni". Distanziandosi da tali approdi "si perverrebbe all'inaccettabile conseguenza di permettere al legislatore di modificare autoritativamente ed unilateralmente "la specifica disciplina in ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto l'accordo e assunto le relative obbligazioni".

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *E' proprio in relazione ai richiamati principi che la Corte ha, quindi, ritenuto di accordare una tutela più incisiva ai diritti che sono afferenti ad accordi pattizi ove il privato liberamente ha assunto obbligazioni nei confronti delle amministrazioni pubbliche dopo una valutazione della sua convenienza all'assetto degli equilibri contrattuali scaturenti nella convenzione formalizzata nel contratto. Detto assetto degli interessi, regolato dalla volontà delle parti, dal diritto codicistico e dalle disposizioni pubblicistiche, nel caso in specie vigenti al momento in cui il vincolo contrattuale si è costituito, non può poi essere ".... stravolto (ovviamente in senso peggiorativo) da sopravvenute disposizioni legislative che non prevedano (pena la loro incostituzionalità, anche per violazione della libertà di iniziativa economica consacrata all'art. 41) meccanismi di riequilibrio e compensazioni (che non possono certo essere individuati in mere esigenze di risparmio per l'erario)....".*

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *.....Pertanto, in base alle coordinate interpretative sopra richiamate una norma pubblicistica che determini eventuali effetti retroattivi su rapporti giuridici in atto tra pubbliche amministrazioni e privati, deve ritenersi possa spiegare effetti ai soli rapporti o contratti perfezionati successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni limitative precludendo la possibilità alla disciplina sopravvenuta di incidere su posizioni giuridiche conseguenti a contratti di durata in essere a meno che, e non è il caso in questione, le parti non abbiano sottoscritto apposite clausole di rinegoziazione, che in verificarsi delle condizioni ivi previste, rimettano in discussione¹⁵⁵ l'equilibrio contrattuale.*

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *.....Oppure può verificarsi, ipotesi che di recente sembra seguita dal legislatore come si vedrà di seguito, la circostanza che venga contemplata esplicitamente l'operatività della nuova disposizione ai rapporti giuridici in essere previa, tuttavia, ridefinizione legislativamente prevista o anche con rinvio ad intese convenzionali, circa il contenuto contrattuale da incidere (con l'apposita previsione di meccanismi di rinegoziazione obbligatoria, anche assistita da ragionevoli e proporzionate sanzioni a carico delle parti, ma in particolare nel caso di norme finalizzate a risparmi di spesa pubblica, a carico delle sole PP.AA.), ma senza che a ciò consegua¹⁵⁶ una modifica automatica ed unilaterale del rapporto.*

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

- *.....Questo è il caso della recente disposizione contenuta nel decreto legge 24 aprile 2014 n 66 convertito con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89, con la quale il legislatore, al fine di ottenere risparmi sulla spesa corrente per forniture e servizi prestati alla pubblica amministrazione, interviene unilateralmente sul contenuto dei relativi contratti ma si preoccupa di fissare dei limiti alla rinegoziazione dell'equilibrio degli interessi delle parti. Con ciò, disciplinando dunque compiutamente la fattispecie che va ad incidere¹⁵⁷ sui rapporti contrattuali in essere.*

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

.....Si ritiene, dunque, che al di fuori, della stretta linea di demarcazione sopra tracciata, ogni conculcazione legale di diritti riguardanti accordi o convenzioni a tempo determinato si espone al rischio, se non certo sicuramente probabile, di essere espunta dall'ordinamento e di perdere, quindi, efficacia in esito alla possibile attivazione di un giudizio di costituzionalità. Infatti, in ossequio delle direttrici interpretative sopra richiamate e per quel che interessa in questa sede, una norma che incida direttamente modificando l'assetto di interessi e i relativi diritti soggettivi, liberamente negoziati ed acquisiti dal privato in un rapporto a tempo determinato con una pubblica amministrazione, si risolverebbe in una sorta di ablazione¹⁵⁸ della parte del credito vantato a fronte della prestazione resa.

LA DELIBERAZIONE SEZIONE VENETO N. 741/2014/PRSP

*in relazione, dunque, allo sfornamento rilevato a carico del comune di Rubano, conseguente alla ultrattività di due contratti a tempo determinato ex art. 90 e 110 del TUEL, stipulati dall'amministrazione anteriormente all'entrata in vigore del richiamato vincolo, si ritiene che a detto sfornamento, per le argomentazioni sopra richiamate, non possano ricollegarsi gli effetti preclusivi e sanzionatori previsti dalla medesima disposizione. Tuttavia, appare necessario richiamare l'attenzione dell'amministrazione comunale sulla circostanza che in un contesto di finanza pubblica sempre più caratterizzato dal moltiplicarsi di tagli alla spesa corrente contenuti in disposizioni di urgenza adottate sovente in corso di esercizio finanziario, **parrebbe opportuno che in sede di predisposizioni di accordi contrattuali con i vari soggetti che vengono in rapporti con l'amministrazione (rapporti di lavoro a tempo determinato, contratti per la fornitura di servizi ecc.) vengano prudenzialmente inserite apposite clausole di rinegoziazione.** Ciò consentirebbe, ove intervenga una nuova disposizione pubblicistica che incida sulla possibilità dell'ente di mantenere la capacità di spesa derivante dall'assetto contrattuale, di poter rivedere insieme alla controparte l'equilibrio convenzionale, economico e di interessi, prevedendo altresì, ove il mantenimento di quest'ultimo non sia più possibile, l'esercizio di una facoltà di recesso che non penalizzi entrambe le*

6. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE.



6. A. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE AI SENSI DEL DPR 254/2005.

Giampiero Pizziconi

161



L'ART. 24 DEL DPR 254/2005.

■ 24. *Relazione sui risultati.*

1. Il bilancio d'esercizio è corredato da **una relazione della giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal consiglio con la relazione previsionale e programmatica.**

2. Alla relazione di cui al comma 1 è **allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti**, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo di cui all'articolo 6.

162



6. B. LA RELAZIONE SULLA GESTIONE AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DM 27 MARZO 2013.

Giampiero Pizziconi

163



L'ART. 7 DEL DM 27 MARZO 2013.

Art. 7 *La relazione sulla gestione.*

1. A corredo delle altre informazioni previste dal codice civile, **la relazione sulla gestione evidenzia, in apposito prospetto, le finalità della spesa complessiva riferita a ciascuna delle attività svolte secondo un'articolazione per missioni e programmi** sulla base degli indirizzi individuati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2012 e successivi aggiornamenti adottato ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91.

164



IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.

Giampiero Pizziconi

165

.IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.



ART. 1

- 2. Le amministrazioni pubbliche adottano una rappresentazione dei dati di bilancio che evidenzi le finalità della spesa, secondo l'articolazione per missioni e programmi, sulla base degli indirizzi riportati nei successivi articoli, al fine di assicurare il consolidamento e monitoraggio dei conti pubblici, nonché una maggiore trasparenza nel processo di allocazione delle risorse pubbliche.

166

.IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.

ART. 2

2. In coerenza con quanto disposto dall'*articolo 2 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91*, al fine di garantire l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, **le amministrazioni pubbliche adottano una classificazione uniforme a quella del bilancio dello Stato** secondo i criteri e le modalità stabiliti dall'*articolo 3* del presente decreto.

167

.IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.

ART. 3

2. Ciascuna amministrazione pubblica, **previa indicazione dell'amministrazione vigilante, individua tra le missioni del bilancio dello Stato attualmente esistenti, quelle maggiormente rappresentative delle finalità istituzionali, delle funzioni principali e degli obiettivi strategici dalla stessa perseguite.** Le amministrazioni pubbliche classificano nella missione «Fondi da ripartire» le eventuali spese relative a fondi che, in sede di previsione, sono destinati a finalità non riconducibili a specifiche missioni, in quanto l'attribuzione delle risorse è demandata ad atti e provvedimenti adottati in corso di gestione e, nella missione «Servizi istituzionali e generali», le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo riferibili a più finalità e non attribuibili puntualmente a specifiche missioni.

168

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.

ART. 2. LE MISSIONI.

- 1. Le missioni, rappresentano le «funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni pubbliche nell'utilizzo delle risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate».

169

.IL DPCM 12 DICEMBRE 2012.

ART. 4. I PROGRAMMI.

- 2. I programmi rappresentano gli aggregati omogenei di attività realizzate dall'amministrazione volte a perseguire le finalità individuate nell'ambito delle missioni. **La realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa, corrispondente all'unità organizzativa individuata in conformità con i regolamenti di organizzazione,** ovvero, con altri idonei provvedimenti adottati dalle singole amministrazioni pubbliche.

170

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. IL RAPPORTO PROGRAMMI E COFOG

- **ART. 4. COMMA 3.** Le amministrazioni pubbliche, sulla base di una ricognizione delle attività svolte, individuano i programmi sottostanti le missioni di pertinenza. La denominazione dei programmi rappresenta in modo chiaro le attività svolte dall'amministrazione.
- **ART. 4 COMMA 4.** Ciascun programma è corredato con l'indicazione della corrispondente codificazione COFOG (Classification of the functions of government) di secondo livello secondo la struttura di corrispondenza desumibile dall'allegato al disegno di legge di bilancio dello Stato, pubblicato nel sito istituzionale. Nel medesimo sito istituzionale è pubblicato altresì un glossario relativo alla classificazione COFOG. Nel caso di corrispondenza non univoca tra programma e funzioni COFOG di secondo livello, le amministrazioni individuano con il supporto dell'amministrazione vigilante e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato due o più funzioni COFOG corrispondenti alla spesa del programma interessato.

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. DECORRENZA DELL'APPLICAZIONE

- **Art. 6** *Applicazione della classificazione della spesa* *Applicazione della classificazione della spesa*
- **1.** Le amministrazioni pubbliche adottano la rappresentazione della spesa per missioni e programmi a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

172

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. L'ALLEGATO 1. LE MISSIONI 1/4

MISSIONI DELLE AMMI.NI CENTRALI DELLO STATO

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e

Presidenza del Consiglio dei ministri

**Amministrazione generale e supporto alla
rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul
territorio**

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

L'Italia in Europa e nel mondo

Difesa e sicurezza del territorio

Giustizia

Ordine pubblico e sicurezza

Soccorso civile

173

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. L'ALLEGATO 1. LE MISSIONI 2/4

MISSIONI DELLE AMMI.ZIONI CENTRALI DELLO STATO

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Energia e diversificazione delle fonti energetiche

Competitività e sviluppo delle imprese

Regolazione dei mercati

Diritto alla mobilità

Infrastrutture pubbliche e logistica

Comunicazioni

**Commercio internazionale ed internazionalizzazione del
sistema produttivo**

174

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. L'ALLEGATO 1. LE MISSIONI 3/4

MISSIONI DELLE AMM.ZIONI CENTRALI DELLO STATO

Ricerca e innovazione

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Casa e assetto urbanistico

Tutela della salute

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Istruzione scolastica

Istruzione universitaria

Diritti sociali, politiche sociali e famiglia

Politiche previdenziali

175

IL DPCM 12 DICEMBRE 2012. L'ALLEGATO 1. LE MISSIONI 4/4

MISSIONI DELLE AMM.ZIONI CENTRALI DELLO STATO

Politiche per il lavoro

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Sviluppo e riequilibrio territoriale

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Giovani e sport

Turismo

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Fondi da ripartire

Debito pubblico

176

QUESITO CHE SI PRESENTA

**E' IPOTIZZABILE UN
OPERATIVITA' IN
COMBINATO DISPOSTO
DELL'ART. 24 DEL DPR
254/2005 E DELL'ART. 7
DEL DM 27 MARZO 2013?
O LA SECONDA DISP.NE
ESCLUDE LA PRIMA?**



177/177

**I RISPARMI DI CUI AGLI ARTT.
14 E 50 DEL DL 66/2014 DEI
QUALI TENER CONTO NELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE.**

L'ART. 14 DEL DL 66/2014.

- 1. le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT)a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

179

L'ART. 14 DEL DL 66/2014.

- 2.le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'*articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196*,a decorrere dall'anno 2014, non possono stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva per tali contratti è superiore rispetto alla spesa del personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,5% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,1% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro.

180

L'ART. 50 DEL DL 66/2014. IL COMMA 3. 1/2

- 3. Fermo restando quanto previsto dall'*articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*, convertito dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*, al fine di assicurare la riduzione della spesa per acquisti di beni e servizi per gli enti pubblici di cui al comma 4, lettera c), dell'articolo 8 del presente decreto, nelle more della determinazione degli obiettivi da effettuarsi con le modalità previste dal medesimo articolo 8, comma 5, i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti e agli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, compresi fra le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, con esclusione delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, degli enti del servizio sanitario nazionale, sono ulteriormente ridotti, a decorrere dall'anno 2014 su base annua, in misura pari al 5 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010. Nel caso in cui per effetto delle operazioni di gestione la predetta riduzione non fosse possibile, per gli enti interessati si applica la disposizione di cui ai periodi successivi.

181

L'ART. 50 DEL DL 66/2014. IL COMMA 3. 2/2

- 3.Gli enti e gli organismi anche costituiti in forma societaria, dotati di autonomia finanziaria, che non ricevono trasferimenti dal bilancio dello Stato adottano interventi di razionalizzazione per la riduzione della spesa per consumi intermedi in modo da assicurare risparmi corrispondenti alla misura indicata nel periodo precedente; le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno. Il presente comma non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

182

L'ART. 50 DEL DL 66/2014. IL COMMA 4


4. Gli enti e organismi di cui al comma 3 possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette ai limiti di cui all'*articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78*, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'*articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228*, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato. Il comma 10 dell'*articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010*, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2010, è soppresso. Qualora, con l'attuazione delle misure di cui al presente articolo o di ulteriori interventi individuati dagli enti stessi nell'ambito della propria autonomia organizzativa, non si raggiungano i risparmi previsti dal comma 3, gli enti interessati possono provvedere anche attraverso la riduzione delle altre risorse destinate a interventi di natura corrente, con l'esclusione delle spese di personale.

183

6. B. 2. LA COSTRUZIONE DELLA
RELAZIONE SULLA GESTIONE
TENENDO PRESENTI I PRINCIPI DI
CUI ALL'ART. 7 DEL DM 27 MARZO
2013. L'UTILIZZO DELLA STESSA
METODOLOGIA DEL PREVENTIVO
ANNUALE 2015.

Giampiero Pizziconi

184



LA COSTRUZIONE DEL PREVENTIVO ANNUALE. LA STRUTTURA.

Giampiero Pizziconi

185



COMPOSIZIONE DEL PREVENTIVO 2015. ALLEGATO A) DPR 254/2005

- Conto Economico.
- Piano degli Investimenti.
- Le voci di onere, provento ed investimento, sono attribuite per destinazione alle **n....** funzioni istituzionali, individuate dal regolamento di contabilità :
- **Organi Istituzionali e Segreteria Generale;**
- **Servizi di supporto;**
- **Anagrafe e Servizi di Regolazione del Mercato;**
- **Studio, Formazione, Informazione e Promozione economica.**

186

RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

- I proventi e gli oneri imputati alle singole funzioni, sono quelli direttamente riferibili all'espletamento delle attività e dei progetti alle stesse connessi.

187

RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

- Gli oneri comuni a più funzioni devono essere ripartiti sulla base di parametri specifici (**driver**), indicativi dell'assorbimento di risorse.
- In sede di budget direzionale, tali risorse sono assegnate alla responsabilità del dirigente dell'area economico-finanziaria.

188

RIPARTIZIONE TRA LE FUNZIONI ISTITUZIONALI

- Gli investimenti iscritti nel piano sono attribuiti alle singole funzioni, qualora direttamente riferibili alle attività e ai progetti alle stesse connessi.
- I restanti investimenti sono imputati alla funzione.....(Servizi di supporto).

189

6. B. 3. LO SCHEMA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE.

Giampiero Pizziconi

190

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 24 DEL DPR 254/2005

Il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione della Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo economico".

191

LA RELAZIONE SULLA GESTIONE EX ART. 24 DEL DPR 254/2005

Il bilancio d'esercizio è corredato da una relazione della Giunta sull'andamento della gestione, nella quale sono individuati i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi e ai programmi prefissati dal Consiglio con la relazione previsionale e programmatica. Alla relazione di cui al comma 1 è allegato il consuntivo dei proventi, degli oneri e degli investimenti, relativamente alle funzioni istituzionali, indicati nel preventivo economico".

192

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE

- I contenuti di tale relazione sono stati illustrati dalla circolare ministeriale n. 2385 del 18.03.2008, che distingue il contenuto delle informazioni riportate nella nota integrativa al bilancio di esercizio (art. 23) da quelle relative ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati nella Relazione previsionale e programmatica.

193

QUESITO CHE SI PRESENTA.

La circolare ministeriale n. 2385 del 18.03.2008, è attuale ed ancora applicabile?



INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE

- **A) Ricognizione degli obiettivi programmatici fissati nella Relazione previsionale per l'anno 2014.**
- **B) I risultati delle iniziative e dei programmi.**
- **B.1) tabella del consuntivo dei proventi e degli oneri e degli investimenti, così come indicato dal comma 2, dell'articolo 24, del D.P.R. n. 254/2005.**

195

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA CCIAA

SITUAZIONE DEL PERSONALE NELL'ESERCIZIO 2013

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2013

	PERSONE	di cui a Part-time	UNITA' LAVORATIVE
Segretario Generale			
Dirigenza			
Cat. D			
Cat. C			
Cat. B			
Cat. A			
Totale			

196

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA CCIAA

CESSAZIONI

Segretario Generale	-
Dirigenza	-
Cat. D	-
Cat. C	2
Cat. B3	0
Cat. A	0

ASSUNZIONI

Dirigente a t.i.	1
Cat. D nuovi	0
Cat. D per mobilità	0
Cat. C nuovi	0
Cat. C per mobilità	1
Cat. B3	0
Cat. A	0

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ORGANIZZAZIONE DELLA CCIAA

PASSAGGI DI CATEGORIA

Dalla C alla D	0
Dalla A e B1 alla B3	0
Dalla B3 alla C	0

PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2014

	PERSONE	di cui a Part-time	UNITA' LAVORATIVE
Segretario Generale	1	0	1
Dirigenza	2	0	2
Cat. D	24	2	23,6
Cat. C	79	21	73,8
Cat. B	9	2	8,3
Cat. A	4	0	4
Totale	119	25	112,7

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE INDICATORI DI BILANCIO

Il bilancio chiuso al 31.12.2014 ottempera al principio della competenza economica, contenuto nell'art. 2423-bis del Codice Civile che prevede l'obbligo di *"tener conto dei proventi e degli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla data dell'incasso o del pagamento"*.

199

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE INDICATORI DI BILANCIO

La "competenza economica" si basa sul principio di correlazione tra costi e ricavi, dal quale discende che l'effetto economico di tutti gli eventi di gestione si deve attribuire all'esercizio cui compete, e non a quello in cui si manifesta l'incasso o il pagamento.

200

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE INDICATORI DI BILANCIO

Nel caso particolare delle Camere di Commercio la correlazione che determina la competenza economica è da intendersi tra la prestazione del servizio all'utenza/impresa ed i costi che è necessario sostenere per l'erogazione dello stesso.

201

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE INDICATORI DI BILANCIO

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

INDICI ECONOMICI

		valore ideale	2013	2012	2011
Indice lordo di copertura =	$\frac{\text{proventi correnti}}{\text{oneri correnti}}$	>1,1	0,936	1,010	1,051
Indice di rigidità gestionale =	$\frac{\text{oneri correnti (esclusi gli oneri per iniziative)}}{\text{proventi correnti}}$	<0,75	0,530	0,541	0,561
Indice di copertura delle spese del personale =	$\frac{\text{oneri per il personale}}{\text{proventi correnti}}$	<0,4	0,202	0,212	0,206
Indice di copertura delle spese di funzionamento=	$\frac{\text{oneri di funzionamento (escluse le quote associative)}}{\text{proventi correnti}}$	<0,25	0,142	0,156	0,185
Indice di copertura delle spese promozionali =	$\frac{\text{oneri per iniziative (interventi economici +quote associative+ fondi rischi ed oneri dal 2007)}}{\text{proventi correnti}}$	>0,25	0,539	0,449	0,390
Indice di capacità di riscossione del diritto annuale =	$\frac{\text{diritto annuale riscosso + crediti esigibili}}{\text{diritto annuale di competenza}}$		0,849	0,896	0,901

202

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE ALTRI INDICATORI DI BILANCIO

- il **livello di servizio dei dipendenti** (n. imprese registrate/n. unità lavorative in servizio a fine esercizio),
- il **costo medio delle spese generali di funzionamento per impresa** (spese generali/n. imprese),
- la **spesa promozionale per impresa** (spese promozionali/n. imprese),

203

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE RISULTATI: ASPETTI CONTABILI

▪ **Risultato complessivo finale (ex DPR 254/2005) che presenta un avanzo/disavanzo economico di esercizio pari a €**

Tale risultato emerge dai risultati intermedi delle seguenti gestioni:

- gestione corrente	risultato positivo/negativo	€	
- gestione finanziaria	risultato positivo/negativo	€	
- gestione straordinaria	risultato positivo/negativo	€	
- rettifiche di attività finanziarie	risultato positivo/negativo	€	

204

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE RISULTATI: ASPETTI CONTABILI

- **ANALISI DELLA GESTIONE CORRENTE**
- **ANALISI DELLA GESTIONE FINANZIARIA**
- **ANALISI DELLA GESTIONE STRAORDINARIA**
- **DIFFERENZE E RETTIFICHE ATTIVITA' FINANZIARIA**
- **ANALISI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI**
- **ANALISI DEL BILANCIO PER FUNZIONI**
- **ANALISI DEL BILANCIO PER MISSIONI E PROGRAMMI (UNICO ELEMENTO INNOVATIVO)**

205

**6. B. 4. RELAZIONE DI GESTIONE
E PROSPETTO ARTICOLATO PER
MISSIONI E PROGRAMMI EX D.M.
27.03.2013. RENDICONTAZIONE
COMPLESSIVA DI SPESA.**

Giampiero Pizziconi

206

LA COFOG E LE CCIAA

Gli enti camerali sono tenuti, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 27 marzo 2013, all'approvazione, entro il 31 dicembre 2014, del prospetto di spesa complessiva secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello (allegato n. 2 DM 27.3.2013).

207

LA COFOG E LE CCIAA

Gli enti camerali sono tenuti, ai sensi dell'articolo 7 e 9 del decreto 27 marzo 2013, ad inserire nella relazione di gestione un prospetto della spesa complessiva al 31 dicembre (2014) secondo un'aggregazione per missioni e programmi accompagnata dalla corrispondente classificazione COFOG (*Classification of the functions of government*) di secondo livello (allegato n. 3 DM 27.3.2013).

208

QUESITO CHE SI PRESENTA.

I criteri fissati nella nota MISE 148213 DEL 12.09.2013 sono applicabili anche in sede di costruzione del bilancio di esercizio 2014 in parte spesa per missioni e programmi?



200209

LA COFOG E LE CCIAA. EX ART. 3 DPCM 12 DICEMBRE 2012

- **Missione 011 - "Competitività e sviluppo delle imprese"** - nella quale **dovrà confluire la funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica"** (indicata nell'allegato A al regolamento) con esclusione della parte relativa all'attività di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese;
- **Missione 012 - "Regolazione dei mercati"** - nella quale dovrà confluire **la funzione C "Anagrafe e servizi di regolazione dei mercati"** (indicata nell'allegato A al regolamento); in particolare tale funzione dovrà essere imputata **per la parte relativa all'anagrafe** alla classificazione COFOG di II livello- COFOG 1.3 "Servizi generali delle pubbliche amministrazioni — servizi generali, mentre **per la parte relativa ai servizi di regolazione dei mercati** alla classificazione COFOG di II livello programma - COFOG **4.1** "Affari economici - Affari generali economici commerciali e del lavoro":

LA COFOG E LE CCIAA. EX ART. 3 DPCM 12 DICEMBRE 2012

- **Missione 016 - "Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo"** - nella quale **dovrà confluire la parte di attività della funzione D "Studio, formazione, informazione e promozione economica"** (indicata nell'allegato A al regolamento) relativa al sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del Made in Italy;
- **Missione 032 — "Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche"** nella quale **dovranno confluire le funzioni A e B (indicate nell'allegato A al regolamento);**
- **Missione 033 - "Fondi da ripartire"** nella quale **troveranno collocazione le risorse che in sede di previsione non sono riconducibili a specifiche missioni.**

211

LA COFOG E LE CCIAA. EX ART. 3 DPCM 12 DICEMBRE 2012

In particolare in tale missione sono individuati i due programmi 001- "Fondi da assegnare" e 002- "Fondi di riserva e speciali".

Nel programma "001 — Fondi da assegnare" potranno essere imputate le previsioni di spese relative agli interventi promozionali non espressamente definiti in sede di preventivo indicati così come disposto dal comma 3, dell'articolo 13 del regolamento. Nel programma "002- Fondi di riserva e speciali" troveranno collocazione il fondo spese future, il fondo rischi e il fondo per i rinnovi contrattuali.

212

LA COFOG E LE CCIAA. EX ART. 3 DPCM 12 DICEMBRE 2012

Le missioni 032 e 033 sono state individuate dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze con la circolare n. 23 del 13 maggio 2013, come *missioni* da ritenersi comuni a tutte le amministrazioni pubbliche; inoltre nella stessa circolare sono individuate, altre due possibili missioni "Servizi per conto terzi e partite di giro" - Missione 90 e "Debito da finanziamento dell'amministrazione" - Missione 91. Tali missioni dovranno essere utilizzate in presenza di operazioni effettuate dalle amministrazioni in qualità di sostituto di imposta e per le attività gestionali relative ad operazioni per conto terzi ("Servizi per conto terzi e partite di giro") e di spese da sostenere a titolo di rimborso dei prestiti contratti dall'amministrazione pubblica ("Debito da finanziamento dell'amministrazione").

213

LA COFOG E LE CCIAA. ALLEGATO 3 CIRCOLARE MISE DEL 12.9.2013

ENTRATE								
TIPO ENTRATA	DIRITTI	ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI E DALLA CESSIONE DI BENI	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI	ALTRE ENTRATE CORRENTI	ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI DI BENI	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI IN C/CAPITALE	OPERAZIONI FINANZIARIE	ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI
TOTALE ENTRATA PER TIPO	€ 13.809.950,00	€ 212.750,00	€ 48.100,00	€ 189.300,00	€ .	€ .	€ 1.955.000,00	€ .
TOTALE COMPLESSIVO DI ENTRATA - CASSA ANNO 2015	€ 16.215.100,00							

214

LA COFOG E LE CCIAA. ALLEGATO 3 CIRCOLARE MISE DEL 12.9.2013

USCITE							
MISSIONE	011	012	012	016	032	032	90
	Competitività e sviluppo delle imprese	Regolazione dei mercati	Regolazione dei mercati	Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	Servizi per conto terzi e partite di giro
PROGRAMMA	005	004	004	005	002	004	001
	Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale.	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori	Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy	Indirizzo politico	Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche	Servizi per conto terzi e partite di giro
DIVISIONE	4	1	4	4	1	1	1
	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	AFFARI ECONOMICI	AFFARI ECONOMICI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
GRUPPO	1	3	1	1	1	3	3
	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Servizi generali	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Affari generali economici, commerciali e del lavoro	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziari e fiscali e affari esteri	Servizi generali	Servizi generali
TOTALE SPESA PER MISSIONE	€ 11.852.909,51	€ 2.195.361,72	€ 502.016,83	€ 228.957,75	€ 2.957.434,92	€ 3.689.399,27	€ 1.955.000,00
TOTALE COMPLESSIVO DI SPESA - CASSA ANNO 2015	€ 23.381.080,00						

6. B. 4. LA RELAZIONE DI GESTIONE 2014. CONTENUTI NECESSARI ED EVENTUALI. SEGUE.



L'ART. 28 DEL DL 90/2014.

Giampiero Pizziconi

217

L'ART. 28 COMMA 1 DEL DL 90/2014.

- **Art. 28** (*Riduzione del diritto annuale delle camere di commercio e determinazione del criterio di calcolo delle tariffe e dei diritti di segreteria*)
(1. Nelle more del riordino del sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'importo del diritto annuale di cui all'[articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e successive modificazioni, come determinato per l'anno 2014, è ridotto, per l'anno 2015, del 35 per cento, per l'anno 2016, del 40 per cento e, a decorrere dall'anno 2017, del 50 per cento.
- 2. Le tariffe e i diritti di cui all'articolo 18, comma 1, lettere *b)*, *d)* ed *e)*, della [legge 29 dicembre 1993, n. 580](#), e successive modificazioni, sono fissati sulla base di costi standard definiti dal Ministero dello sviluppo economico, sentite la Società per gli studi di settore (SOSE) Spa e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata.

218



7. LA RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI..

Giampiero Pizziconi

219



L'ART. 8 DM 27 MARZO 2013.

- **Art. 8** *Relazione del collegio dei revisori dei conti o sindacale al bilancio d'esercizio*
- 1. Il collegio dei revisori o sindacale nella relazione al bilancio d'esercizio attesta, **altresì**, l'adempimento di quanto previsto dall'art. 5, nonché, ai sensi dell'art. 13, comma 4 e dell'art. 17, comma 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, gli adempimenti di cui agli articoli 7 e 9 del presente decreto.
- 2. Il collegio dei revisori dei conti o sindacale, in particolare, attesta la coerenza, nelle risultanze, del rendiconto finanziario con il conto consuntivo in termini di cassa.

220



LA RELAZIONE DI GESTIONE 2014. CONTENUTI NECESSARI ED EVENTUALI. SEGUE.

Giampiero Pizziconi

221



INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE. VOCI NECESSARIE.

- Il DL 90/2014 ha previsto, nelle more del riordino del sistema delle Camere di Commercio che l'importo del diritto annuale di cui all'art. 18 della Legge 580/1993 e s.m. come determinato per l'anno 2014, è ridotto per l'anno 2015 del 35%, per l'anno 2016 del 40%, e, a decorrere dall'anno 2017, del 50%.

222

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE. VOCI EVENTUALI. 1/3

- **Le previsioni per gli oneri di struttura** vanno stimate tenendo conto dell'azione di razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia dei servizi, avviata nel corso degli ultimi esercizi ???.
- **Le previsioni di costo** hanno tenuto conto delle normative concernenti il contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni che interessano anche la gestione dell'esercizio 2015;

223

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE. VOCI EVENTUALI. 2/3

- **Le previsioni degli oneri per interventi economici** vanno contenute, rispetto all'esercizio 2014, per effetto degli impatti delle norme di riduzione del diritto annuale tenendo conto delle iniziative già in corso e dei progetti che si ritengono necessari ai fini dello sviluppo del territorio contemperando l'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio e di un ridotto disavanzo contabile;

224

INFORMAZIONI DELLA RELAZIONE. VOCI EVENTUALI. 3/3

- **sono/non state appostate previsioni relative a potenziali accantonamenti a fondo rischi**, in relazione a.....(eventuali questioni che incidono sugli equilibri del bilancio camerale) contemplate nel preventivo economico 2014, approvato con delibera di consiglio n..... delLa situazione sarà comunque attentamente monitorata per intervenire qualora se ne manifestassero i presupposti.

225

LA RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO AL
PREVENTIVO 2015.
L'ALLEGATO A DI CUI AL D.P.R.
2 NOVEMBRE 2005 N. 254

Giampiero Pizziconi

226

ALLEGATO A DI CUI AL D.P.R. 2 NOVEMBRE 2005 N. 254

VOCI DI ONERI/PROVENTI E INVESTIMENTO	VALORI COMPLESSIVI		FUNZIONI ISTITUZIONALI				TOTALE (A+B+C+D)
	Previsione Consuntivo al 31/12/14	Preventivo anno 2015	ORGANI ISTITUZIONALI E SEGRETARIA GENERALE (A)	SERVIZI DI SUPPORTO (B)	AMMINISTRATIVE E SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO (C)	STUDIO, FORMAZIONE, INFORMAZIONE e PROMOZIONE ECONOMICA (D)	
GESTIONE CORRENTE							
A) Proventi Correnti							
1) Delle Anziane	17.768.579,00	11.474.605,00	0,00	11.474.605,00	0,00	0,00	11.474.605,00
2) Delle di Segreteria	3.964.655,00	3.966.600,00	0,00	3.500,00	3.763.100,00	200.000,00	3.966.600,00
3) Contributi assicurativi e altre entrate	784.250,00	116.400,00	0,00	68.300,00	0,00	48.100,00	116.400,00
4) Proventi da gestione di beni e servizi	209.250,00	212.750,00	0,00	65.750,00	95.000,00	52.000,00	212.750,00
5) Variazione delle rimanenze	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale proventi correnti (A)	22.746.734,00	15.770.355,00	0,00	14.812.455,00	3.858.100,00	300.100,00	15.770.355,00
B) Oneri Correnti							
6) Personale	(4.674.299,00)	(4.723.437,00)	(722.600,00)	(1.145.035,00)	(1.782.207,00)	(1.073.505,00)	(4.723.437,00)
7) Funzionamento	(5.986.653,00)	(5.856.589,00)	(2.614.595,00)	(1.173.901,00)	(1.518.114,00)	(528.979,00)	(5.856.589,00)
8) Interessi economici	(9.000.000,00)	(4.880.000,00)	0,00	0,00	0,00	(4.880.000,00)	(4.880.000,00)
9) Ammortamenti e accantonamenti	(4.234.287,00)	(2.945.912,00)	(71.732,00)	(2.719.075,00)	(103.401,00)	(51.704,00)	(2.945.912,00)
Totale Oneri Correnti (B)	(22.894.239,00)	(18.105.938,00)	(3.409.017,00)	(5.038.011,00)	(3.403.722,00)	(6.255.189,00)	(18.105.938,00)
Risultato della gestione corrente (A-B)	(148.005,00)	(2.335.583,00)	(3.409.017,00)	6.574.444,00	454.378,00	(5.955.089,00)	(2.335.583,00)
C) GESTIONE FINANZIARIA							
10) Proventi finanziari	421.700,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
11) Oneri finanziari	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato gestione finanziaria	421.700,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
D) GESTIONE STRAORDINARIA							
12) Proventi straordinari	662.000,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	20.000,00
13) Oneri straordinari	(65.000,00)	(65.000,00)	(30.000,00)	(35.000,00)	0,00	0,00	(65.000,00)
Risultato gestione straordinaria	597.000,00	(45.000,00)	(20.000,00)	(25.000,00)	0,00	0,00	(45.000,00)
Disavanzo/Avanzo economico esercizio (A-B +C +D)	(870.695,00)	(2.335.583,00)	(3.429.017,00)	6.590.444,00	454.378,00	(5.955.089,00)	(2.335.583,00)
PIANO DEGLI INVESTIMENTI							
E) Immobilizz. Immobiliari	16.800,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
F) Immobilizz. Mobiliari	316.700,00	1.029.496,00	0,00	1.027.496,00	0,00	2.000,00	1.029.496,00
G) Immoeb. Finanziarie	200.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
TOTALE INVESTIMENTI (E+F+G)	533.500,00	1.429.496,00	80.000,00	1.047.496,00	0,00	2.000,00	1.429.496,00

LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL PREVENTIVO 2015. IL CONTO ECONOMICO.

Giampiero Pizziconi

228

SALDO DELLA GESTIONE CORRENTE

-**Il risultato della gestione corrente si prospetta negativo per:**
- Dovuti alla differenza tra:
- oneri correnti pari a €a fronte di proventi correnti pari a €

229

RIDUZIONE DEI PROVENTI DA DIRITTI ANNUALI: CAUSE

- l'andamento del fatturato delle imprese, che faticano a mantenere il trend degli esercizi precedenti per effetto della crisi;
- la diminuzione del numero delle imprese iscritte;
- la riduzione del diritto annuale nella misura del 35% prevista dal D.L. 90/2014.

230



**LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE. I
PROVENTI CORRENTI.**

Giampiero Pizziconi 231



**LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE. I
PROVENTI DA DIRITTI
ANNUALI. .**

Giampiero Pizziconi 232

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. FONTI.

- **A)** *ai fini della determinazione dell'importo da versare da parte di ciascuna impresa sia calcolata sull'importo determinato con le modalità già in vigore dal 2011 al 2014". relazione del Ministero dello Sviluppo Economico allegata alla nota Unioncamere prot. 24591 del 27.10.2014.*
- **B)** **tenendo conto dei principi sanciti nel documento n. 3 allegato alla circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3622/C del 5 febbraio 2009**, nonché delle indicazioni operative fornite dallo stesso Ministero nella nota del 6 agosto 2009.
- **C)** **indirizzi espressi dal Ministero dello Sviluppo Economico che con più note**, ha diramato le risposte fornite dalla Commissione ai quesiti presentati dalle Camere di Commercio in merito all'applicazione dei principi contabili sopra richiamati. 233

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. METODO.

- il diritto dovuto dalle imprese iscritte nella sezione ordinaria viene determinato in base allo scaglione di fatturato di appartenenza, mentre quello dovuto dalle imprese iscritte nella sezione speciale è in misura fissa;
- le indicazioni operative fornite nella nota ministeriale, prevedono di rilevare il diritto annuale sulla base di alcuni dati di sintesi, elaborati dalla società Infocamere S.c.p.a. per l'anno 2014;
- questi dati vanno presi come base di partenza per effettuare un insieme di elaborazioni volte a determinare la riscossione da diritto annuale 2015. 234

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. METODO.

- **Analisi delle tavole di incasso e credito** anno 2014 fornite dalla società Infocamere S.c.p.a. sulla base degli incassi registrati al 30.09.2014. Per la determinazione della previsione di credito vanno riportate le imprese ripartite per classi di contribuzione e, all'interno delle imprese iscritte in sezione ordinaria, ripartite per classe di fatturato riferito all'esercizio 2012 (il più recente dato disponibile);
- **Trend della congiuntura economica:** vanno analizzati gli effetti della congiuntura a livello provinciale ed in particolare degli effetti sull'andamento dei fatturati delle imprese.
- Il trend (considerando il terzo trimestre 2014) è **stazionario/variato** rispetto allo stesso periodo del 2013.

235

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. METODO.

- **Variazioni dell'archivio registro imprese** con effetto dall'1.1.2015. Nella determinazione del diritto annuale 2015 si tiene conto:
 - **1) del numero di soggetti iscritti al registro delle imprese al 30.9.2014, con esclusione di quelli falliti, inibiti, cessati nello stesso anno. Tali ultimi soggetti infatti sono tenuti al pagamento per l'esercizio 2014, ma non per l'esercizio 2015.** dati forniti da Infocamere

236

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. METODO.

- **2) delle nuove iscrizioni previste per il 2015. Per ottenere tale dato vanno conteggiate le nuove iscrizioni avvenute nell'anno 2014 (sedi e U.L. neoiscritte), indicate nell'elaborazione di Infocamere.**

237

I DIRITTI ANNUALI: MODALITA' DI CALCOLO. METODO.

- **Il numero totale di imprese iscritte al 30.09.2014 è di**
- **(controal 30.9.2013 eal 30.09.2012);**
- **il numero totale delle imprese con esclusione di quelle inibite cessate fallite alla stessa data è di**
- **(contro al 30.9.2013 eal 30.09.2012).**

238

LE RISULTANZE. CONTABILI.

- TOTALI €di cui:
- per diritto annuale:
- €
- per sanzioni €
- per interessi € 239

I DIRITTI ANNUALI. EVENTUALE FONDO SVALUTAZIONE CREDITI.


Deve tenere conto dell'ammontare complessivo dei **crediti previsti da iscrivere in bilancio al 31.12.2015, calcolati in base ai principi contabili definiti dal MISE con circolare n. 3622/C del 05.02.2009 (doc. 3, punti 1.2.1, 1.2.2 e 1.2.3)** ed applicando la percentuale media della mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle due ultime annualità (2009 e 2010) per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali, rivisitata sulla base dei dati a disposizione. 240

MISE CIRCOLARE N. 3622/C DEL 05/02.2009 (DOC. 3, PUNTO 1.2.1)

- La camera di commercio rileva i proventi relativi al diritto annuale di competenza dell'esercizio sulla base delle riscossioni avvenute nel corso dell'esercizio e iscrive l'importo del diritto annuale dovuto e non versato quale provento cui corrisponde un credito sulla base dei seguenti criteri:
- - **per le imprese inadempienti che pagano in misura fissa**, sulla base degli importi determinati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico;
- - **per le imprese inadempienti che pagano in base al fatturato** applicando l'aliquota di riferimento, definita con lo stesso decreto, ad un ammontare di fatturato pari alla media dei fatturati dichiarati dalle stesse imprese negli ultimi tre esercizi, secondo le specifiche informazioni fornite da Infocamere. Qualora la camera di commercio non disponga di tali informazioni, il diritto annuale dovuto viene determinato utilizzando, prudenzialmente, la misura del tributo corrispondente allo scaglione di fatturato più basso previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico.

MISE CIRCOLARE N. 3622/C DEL 05/02.2009 (DOC. 3, PUNTO 1.2.2)


Per l'applicazione dell'ammontare delle sanzioni per tardivo o omesso versamento la CCIAA rileva quale provento e relativo credito un importo definito applicando a ciascun debitore la misura della sanzione stabilita dal decreto ministeriale 27 gennaio 2005, n. 54 sull'importo del diritto iscritto a credito come definito al precedente punto 1.2.1).²⁴²



MISE CIRCOLARE N. 3622/C DEL
05/02.2009 (DOC. 3, PUNTO 1.2.3)

L'interesse moratorio sul diritto annuale è calcolato al tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno; la camera di commercio rileva il provento e il corrispondente credito calcolandolo sull'importo del diritto annuale definito al punto 1.2.1) e fino alla data di chiusura dell'esercizio. **Gli interessi si calcolano e si imputano per competenza anno per anno fino alla data di emissione del ruolo.**

243



LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE. I
PROVENTI DA DIRITTI DI
SEGRETERIA. .

Giampiero Pizziconi

244

DIRITTI DI SEGRETERIA. MODALITA' CALCOLO

- **trend dei diritti di segreteria 2008/2013;**
- **dei diritti di segreteria 2014 rilevati sino alla data di redazione della presente relazione e della previsione del loro ammontare a fine esercizio.**
- **Percentuale di riduzione rispetto agli esercizi precedenti determinata dall'introduzione della decertificazione.**

245

DIRITTI DI SEGRETERIA. MODALITA' CALCOLO

- **i diritti e le tariffe attualmente in vigore:** valore che potrebbe modificarsi a seguito dell'applicazione **dell'art. 28 comma 2 del D.L. 90/2014** che dispone la determinazione di tariffe e diritti sulla base di *"costi standard definiti dal Ministero dello Sviluppo Economico sentite la Società per gli studi di settore S.p.A. e l'Unioncamere, secondo criteri di efficienza da conseguire anche attraverso l'accorpamento degli enti e degli organismi del sistema camerale e lo svolgimento delle funzioni in forma associata"*; ²⁴⁶

DIRITTI DI SEGRETERIA. MODALITA' CALCOLO

- **andamento dei volumi di pratiche depositate/documenti rilasciati nel corso degli esercizi 2009/2014.**
- **Riduzione degli oneri relativi ai presumibili rimborsi di diritti di segreteria, erroneamente versati alla Camera di Commercio.**

247

LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE. I
PROVENTI DA CONTRIBUTI
TRASFERIMENTI E ALTRE
ENTRATE.

Giampiero Pizziconi

248



LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE.. PROVENTI DA GESTIONE DI BENI E SERVIZI

Giampiero Pizziconi


249



LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE.. EVENTUALI VARIAZIONI DELLE RIMANENZE.

Giampiero Pizziconi

250




LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI. IL
PERSONALE.

Giampiero Pizziconi

251

ONERI DEL PERSONALE.
MODALITA' CALCOLO

- 
- **La voce comprende:**
 - le competenze al personale,
 - gli oneri sociali e assistenziali,
 - l'accantonamento al TFR e IFR
 - gli altri costi relativi al personale.

252

ONERI DEL PERSONALE. MODALITA' CALCOLO

- applicando i vigenti contratti del personale e della dirigenza del comparto Regioni e Autonomie locali.
- tenendo conto delle disposizioni contenute nell'articolo 9 – contenimento delle spese in materia di impiego pubblico – del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122.

253

ONERI DEL PERSONALE. MODALITA' CALCOLO

- ad oggi non sono state definite le proroghe per l'anno 2015 ad alcune norme incidono sul blocco del trattamento economico compreso quello accessorio dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, e successivi ai livelli del trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva.

■ ■

254

ONERI DEL PERSONALE. MODALITA' CALCOLO. VINCOLI

- **il comma 456 della legge 147/2013** (legge di stabilità 2014) che ha aggiunto all'art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010 il seguente periodo *"a decorrere dal 1^ gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*. In sostanza, permane il blocco dei fondi per il trattamento accessorio del personale anche di qualifica dirigenziale;
- **il comma 452 della Legge 147/2013** (legge di stabilità 2014) che ha previsto che per gli anni 2015-2017 l'indennità di vacanza contrattuale, ai sensi dell'47 bis comma 2 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. è quella in godimento al 31.12.2013 ai sensi dell'art. 9, comma 17, del D.L. 78/2010.

255

ONERI DEL PERSONALE. MODALITA' DI CALCOLO. VINCOLI

- **Legge n. 135 del 07.08.2012 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 95 del 06.07.2012:**
- **articolo 5 comma 7:** dal 01.10.2012 il valore nominale dei buoni pasto attribuiti al personale anche di qualifica dirigenziale non può superare il valore nominale di 7 euro. Tale servizio rientra tra le spese di funzionamento dell'Ente e gli effetti della riduzione sono commentati tra tali oneri;
- **articolo 5 comma 8:** le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi contratti e non possono dare luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La violazione di questa norma comporta il recupero delle somme indebitamente erogate ed è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile. La disposizione ha effetti diretti sul costo del personale ed è operativa già dall'anno 2012, con la conseguenza che al personale che cesserà, non saranno liquidati eventuali giorni di ferie non fruiti.

256



LA PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE E GLI EFFETTI SUL PREVENTIVO 2014.

Giampiero Pizziconi

257



FABBISOGNO DI PERSONALE. DETERMINAZIONE.

- Il documento di programmazione dei fabbisogni di risorse umane attualmente in vigore e riguardante il triennio 2013–2015 (adottato con delibera di Giunta n.del.....), ha previsto:
- la diminuzione/aumento della dotazione organica, che da unità passa aunità;
- l'ingresso nel triennio di:
- n. X unità di categoria.....;
- n. X unità di categoria

258

FABBISOGNO DI PERSONALE. VINCOLI NORMATIVI.

- Si ricorda che Decreto Legge n. 95/2012 ha introdotto criteri assunzionali per le CCIAA più stringenti rispetto ai previgenti, fissando il plafond di risorse per le nuove assunzioni dal 2015 in misura del 50% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente.²⁵⁹

LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI. IL
PERSONALE.
QUANTIFICAZIONE.

FABBISOGNO DI PERSONALE. VINCOLI NORMATIVI.

- La previsione degli **oneri sociali** va effettuata sulla base delle diverse voci retributive e delle aliquote correnti, per un totale di €.....
- La previsione complessiva comprende anche gli **"altri costi del personale"**, pari a €....., in cui vanno inclusi gli oneri per il contributo camerale alla Cassa Mutua, le spese per accertamenti sanitari, le spese per il personale distaccato e comandato e per concorsi.

261

FABBISOGNO DI PERSONALE. VINCOLI NORMATIVI.

- Gli **accantonamenti al Fondo I.F.R. e T.F.R** per il personale vanno calcolati sulla base delle disposizioni vigenti. **L'art. 1 comma 98 della Legge di stabilità per il 2013 (legge 228 del 24.12.2012), ha abrogato il comma 10 dell'art. 12 del D.L. 78/2010**, al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte Cost. n. **223/2012**. La nuova disposizione ha reintrodotto, con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2011, le modalità di calcolo previgenti della indennità di fine rapporto maturate dai dipendenti assunti anteriormente all'1.1.2001.

262



LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE. GLI ONERI CORRENTI. IL FUNZIONAMENTO.


Giampiero Pizziconi

263

ONERI DI FUNZIONAMENTO.

La voce comprende gli oneri da sostenere per garantire un ottimale funzionamento dell'Ente sotto il profilo logistico, produttivo ed organizzativo, finalizzato all'erogazione dei servizi dell'Ente, nel rispetto delle vigenti disposizioni di volta in volta emanate in materia di contenimento della spesa.

264



LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE. GLI ONERI CORRENTI. IL FUNZIONAMENTO E I VINCOLI ALLA SPESA.

Giampiero Pizziconi

265



ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 1/

- **art. 6, comma 3, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** riduzione dal 01.01.2011 del 10% delle indennità, compensi, gettoni, retribuzioni o altre utilità comunque denominate corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati, rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010. Sino al 31.12.2014 (art.1 comma 10 del D.L. 150/2013 convertito in Legge 15/2014), gli emolumenti sopra citati non possono superare gli importi risultanti alla data del 30.04.2010 come ridotti ai sensi del presente comma. A tutt'oggi non vi sono disposizioni in vigore che prorogano tale termine al 2015 e successivi. In sede di previsione, nel rispetto del principio della prudenza, vanno adottati i criteri in vigore;

266

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 2/

- **art. 6, commi 7, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009. Il D.L. 101/2013 convertito in Legge 125/2013 ha introdotto un ulteriore riduzione della spesa annua sopra indicata la quale *"non può essere superiore, per l'anno 2014 all'80% del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75% dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'art. 6 del D.L. 78/2010 convertito in legge 122/2010"*. La previsione pari a € 4.025,00 risponde ai limiti previsti dall'art. 14 del D.L. 66 del 24.4.2014 convertito in Legge 89 del 23.6.2014. ²⁶⁷

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 3/

- **art. 6, comma 8, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per spese di rappresentanza non può essere superiore al 20% di quella sostenuta nell'anno 2009;
- **art. 6 comma 12, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** a decorrere dall'anno 2011 la spesa per missioni, anche all'estero, non può essere superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009; ²⁶⁸

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 4/

- **art. 6 comma 13, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta per attività esclusivamente di formazione del personale deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2009;
- **art. 8, comma 1, D.L. 78/2010, convertito in L. 122/2010:** riduzione del limite previsto dall'articolo 2 comma 618 della legge 244/2007 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni, che dal 3% passa al 2% del valore dell'immobile utilizzato;

269

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 5/

- **l'articolo 5, al comma 2, del D.L. n. 95 del 06.07.2012 come modificato dall'art. 15 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014,** ha previsto che le pubbliche amministrazioni, inserite nell'elenco Istat, a decorrere dal 1° maggio 2014 non possono effettuare spese di ammontare superiore al 30% della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Si evidenzia che nell'anno 2011 l'Ente camerale non ha sostenuto spese per la gestione di autovetture, con la conseguenza che anche nel Preventivo economico per l'anno 2015, il conto 325059 – oneri per mezzi di trasporto – non avrà previsione di risorse;

270

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 5/

- **l'articolo 5, al comma 10 del D.L. n. 95 del 06.07.2012** prevede la riduzione dei costi collegati al servizio di pagamento delle retribuzioni (cedolino). Dal 01.10.2012 le amministrazioni dovranno stipulare convenzioni per l'acquisizione dei servizi dal MEF, ovvero, in alternativa, utilizzare i parametri di prezzo e qualità definiti in apposito decreto ministeriale per l'acquisizione dei medesimi servizi sul mercato di riferimento. Vi è anche l'obbligo di rinegoziare i contratti in essere, relativi a servizi di pagamento degli stipendi, al fine di determinare una riduzione del costo del servizio di almeno il 15%. Nel corso dell'esercizio 2013 la società Infocamere ha applicato la riduzione del 15% che viene mantenuta anche per l'anno 2015;

271

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 5/

- **l'articolo 5, al comma 1 del D.L. n. 95 del 06.07.2012** prevede la riduzione di un punto percentuale dell'aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione. Questa diminuzione si è tradotta in minori costi per l'Ente con riferimento agli oneri per la riscossione di entrate mediante ruoli, gestiti da Equitalia;

272

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 6/

- **l'articolo 8 del D.L. n. 95 del 06.07.2012:** razionalizzazione e riduzione delle comunicazioni cartacee verso gli utenti/imprese per giungere entro il 2013 alla riduzione delle relative spese di un importo pari almeno al 50% delle spese sostenute nel 2011, attraverso modalità operative connesse alla telematizzazione della domanda e al progressivo aumento dell'erogazione dei servizi online. Il costo riguardante gli oneri postali e di recapito è stato previsto per un importo pari al 50% della spesa sostenuta nel 2011;

273

ONERI DI FUNZIONAMENTO E NORME VINCOLISTICHE. 7/

- **l'articolo 8 del D.L. n. 95 del 06.07.2012:** riduzione dei consumi intermedi pari al 10% a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta nell'anno 2010. Le somme derivanti da tale riduzione sono versate annualmente ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ogni anno.

274

CALCOLO VOCE CONSUMI INTERMEDI

- **Applicazione della circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 5 del 02.02.2009.**
- Valore dei consumi intermedi calcolati nell'anno 2012 a valere sulle risultanze 2010 .
- Riduzione del 10% ex art. 8 DL 95/2012.
- Il valore della riduzione ammonta a
- Il valore dei consumi intermedi ammonta a

275

CALCOLO VOCE CONSUMI INTERMEDI

Si rammenta poi che **il D.L. 66/2014 l'art. 50 comma 3** ha previsto che *"a decorrere dall'anno 2014 su base annua in misura pari al 5% della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010"*, un'ulteriore riduzione della spesa per acquisto di beni e servizi per gli enti pubblici che si traduce quindi in una ulteriore riduzione del plafond per consumi intermedi. **Per l'anno 2015 la riduzione del 5% va calcolata per l'intero anno** ed ammonta ad €

Quindi il totale complessivo da corrispondere allo Stato, dall'esercizio 2015, ammonta ad €.....

276



LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI. IL
FUNZIONAMENTO.
PRESTAZIONE DI SERVIZI

Giampiero Pizziconi

277

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 1/6

- Tale importo comprende i costi da sostenere per un ottimale funzionamento dell'Ente sotto l'aspetto logistico, produttivo ed organizzativo.
- TOTALE €.....DI CUI:

278

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 2/6

- **utenze:** spese telefoniche, acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento per € 216.800,00;
- **pulizia, vigilanza e portierato delle sedi camerali** per € 323.000,00;
- **manutenzione ordinaria di immobili e beni mobili** per €..... Si segnala che con riferimento alle spese di manutenzione ordinaria dell'immobile (€.....) e immobili locati (.....), sono stati previsti entro i limiti stabiliti dall'art. 8 comma 1 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010. In bilancio risultano € per la manutenzione di hardware e software. assicurazioni per, relativi all'immobile, agli amministratori, ai dipendenti e ai collaboratori e al RC patrimoniale dell'Ente;

279

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 3/6

- **compensi a consulenti ed esperti** per € Si segnala che tali costi sono soggetti a contenimento secondo le disposizioni coordinate del D.L. 78/2010 e del D.L. 101/2013;
- **incarichi per adempimenti obbligatori di legge** per €, relativi a spese obbligatorie non soggette a contenimento, tra i quali il Responsabile per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- **oneri legali** per €
- **oneri per firma digitale e carte tachigrafiche** per €

280

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 4/6

- **oneri per l'automazione dei servizi camerali** per €, relativi principalmente a servizi forniti per il tramite di Infocamere a favore delle diverse attività.
- **oneri di rappresentanza** per € Tali costi sono soggetti al contenimento della spesa e risultano entro i limiti stabiliti dall'art. 6 comma 8 del DL 78/2010 convertito in legge 122/2010;
- **oneri per la riscossione delle entrate** per € da versare principalmente all'Unioncamere di Roma in base alla convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate per la riscossione del diritto annuale con il modello F24;

281

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 5/6

- **compenso Equitalia per la riscossione dei ruoli** €-.....;
- **oneri postali** per € soggetti a contenimento della spesa per effetto dell'art. 8 del DL 95/2012;
- **oneri tenuta conto poste e bancario** €
- **stampa pubblicazioni** per €
- **oneri vari di funzionamento** per €relativi alle spese generali e minori necessarie per il funzionamento dell'Ente.
- **oneri per buoni pasto** e per la formazione del personale, questa ultima per la quota ammessa dalle disposizioni sul contenimento della spesa per €.....;
- **oneri per servizio metrico** per €
- **oneri per smaltimento materiali** per €

282

PRESTAZIONE DI SERVIZI. 6/6

- **oneri per la formazione obbligatoria del personale** (in materia di sicurezza) per €
- **oneri di pubblicità a mezzo stampa, televisione/radio** e con altri mezzi, determinati nel rispetto della legge n. 416/1981 e successive modificazioni (almeno il 50% della spesa a mezzo stampa e almeno il 15% su televisioni/radio locali) per €
- **oneri per il mantenimento della certificazione di qualità** per €..;
- **oneri per le missioni dei dipendenti** in trasferta e per l'espletamento di funzioni ispettive per €
- **oneri per servizi sicurezza obbligatori per legge** per € ²⁸³

LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI. IL
FUNZIONAMENTO.
GODIMENTO DI BENI DI TERZI

GODIMENTO DI BENI DI TERZI. EVENTUALI.


- agli oneri per affitti passivi per sedi ulteriori e le relative spese condominiali per € ;
- canone per noleggio di beni mobili e attrezzature per €

285

GODIMENTO DI BENI DI TERZI. NORME VINCOLISTICHE

- Il decreto legge 95/2012, convertito in Legge 135/2012 come modificato dall'art. 24 del D.L. 66/2014, prevede all'articolo 3 comma 4 che *"Ai fini del contenimento della spesa pubblica, i canoni di locazione sono ridotti a decorrere dal 1° luglio 2014 della misura del 15 per cento di quanto attualmente corrisposto. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la riduzione di cui al periodo precedente si applica comunque ai contratti di locazione scaduti o rinnovati dopo tale data. La riduzione del canone di locazione si inserisce automaticamente nei contratti in corso ai sensi dell'[articolo 1339 codice civile](#), anche in deroga alle eventuali clausole difformi apposte dalle parti, salvo il diritto di recesso del locatore."*

286



**LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI. IL
FUNZIONAMENTO. ONERI
DIVERSI DI GESTIONE**

Giampiero Pizziconi

287



ONERI DIVERSI DI GESTIONE. 1/4

- **acquisto e abbonamenti di libri, quotidiani e riviste per €**;
- **oneri per la consegna ed il ritiro di materiale per la sede distaccata per €**;
- **acquisto di materiale di consumo, cancelleria e stampati per €.....**;
- **oneri per vestiario €**;
- **oneri per l'acquisto di materiale di consumo informatico per €**;

288

ONERI DIVERSI DI GESTIONE. 2/3

- **oneri fiscali previsti sulla base dell'andamento gestionale in corso, relativo tanto all'attività istituzionale dell'Ente quanto a quella commerciale, quali:**
 1. **I.R.A.P.:** determinata nel suo ammontare sulla base delle spese previste il personale e gli organi istituzionali e dell'aliquota attualmente in vigore per €
 2. **I.M.U. e TASI:** determinata in base alla normativa vigente per €

289

ONERI DIVERSI DI GESTIONE. 3/4

- **ritenute fiscali su interessi bancari** per €; si evidenzia una notevole riduzione dello stanziamento rispetto alle previsioni del 2014 (€) in quanto nel disegno di legge di stabilità 2015 è previsto il passaggio alla Tesoreria Unica anche per le Camere di Commercio. Con decreto 6.10.2014 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha stabilito nella misura dello 0,24% lordo il tasso di interesse posticipato sulle somme depositate nelle contabilità speciali fruttifere degli enti ed organismi pubblici (Tesoreria Unica);

290


ONERI DIVERSI DI GESTIONE. 4/4

- **altre imposte e tasse** (TARES, tassa registrazione contratti, ecc.) per €.....;
- **oneri da versare allo Stato per il contenimento dei costi** per € secondo quanto previsto dall'articolo 6 comma 21 della Legge 122/2010, dall'articolo 61 comma 17 Legge 133/2008 e dall'art. 8 Comma 3 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 e art. 50 del D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014 (consumi intermedi).

291

ONERI DA VERSARE ALLO STATO.

Normativa di riferimento	Scadenza	Importo da versare	Capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
Art. 61 comma 17 D.L. 25.6.2008 n. 112 convertito in Legge 6.8.2008 n. 133	31-mar-15		capitolo 3492 capo X
Art. 8 comma 3 D.L. 6.7.2012 n. 95 convertito in Legge 7.8.2012 n. 135 e art. 50 D.L. 66/2014 convertito in Legge 89/2014	30-giu-15		capitolo 3412 capo X
Art. 6 comma 21 D.L. 31.5.2010 n. 78 convertito in Legge 30.7.2010 n. 122	31-ott-15		capitolo 3334 capo X
TOTALE			292



LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE. GLI ONERI CORRENTI. IL FUNZIONAMENTO. QUOTE ASSOCIATIVE

Giampiero Pizziconi

293



QUOTE ASSOCIATIVE 1/2

- Si precisa che le quote delle Unioni nazionali vanno calcolate sugli incassi da diritto annuale e da diritti di segreteria risultanti dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato. Poiché, a tutt'oggi, non sono state comunicate formalmente le nuove aliquote per il calcolo delle quote, i dati inseriti nel preventivo economico vanno prudenzialmente stimati, considerando la progressiva riduzione del diritto annuale a partire dall'anno 2015 e riducendo di conseguenza anche le aliquote attualmente in vigore.

294

QUOTE ASSOCIATIVE. 2/2

- **Quota destinata al "fondo perequativo" di cui alla Legge 580/93 (€);**
- **Quota Unione Regionale C.C.I.A.A. (€);**
- **Quota Unione Italiana C.C.I.A.A. (€.....);**
- **Altre quote associative (€).** Nell'importo va compreso il contributo consortile obbligatorio da parte dei soci da versare a Infocamere.

295

LE SINGOLE COMPONENTI DELLA GESTIONE CORRENTE. GLI ONERI CORRENTI. IL FUNZIONAMENTO. ORGANI ISTITUZIONALI.

Giampiero Pizziconi

296



ORGANI ISTITUZIONALI

- L'importo comprende le indennità per il Presidente, i componenti di Giunta, i membri del Collegio dei Revisori e l'Organo di valutazione strategica, oltre che i gettoni di presenza per Giunta, Consiglio e Commissioni Camerali varie. Sono altresì inclusi gli oneri previdenziali correlati.

297



**LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI.
INTERVENTI ECONOMICI.**

Giampiero Pizziconi

298



INTERVENTI ECONOMICI.

- La previsione riguarda gli interventi inerenti l'attività di sostegno e promozione delle attività produttive, le cui finalità ed obiettivi sono state illustrate nella Relazione previsionale e programmatica approvata dal Consiglio Camerale con deliberazione n.del 2014.

299



LE SINGOLE COMPONENTI
DELLA GESTIONE CORRENTE.
GLI ONERI CORRENTI.
AMMORTAMENTI E
ACCANTONAMENTI

Giampiero Pizziconi

300

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 1/2


- **ammortamento immobilizzazioni immateriali** per €
- **ammortamento immobilizzazioni materiali** per €
- **accantonamento al fondo svalutazione crediti** per €.....

301

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 2/2


- L'accantonamento al fondo svalutazione crediti al 31 dicembre 2015 va determinato applicando all'ammontare del presumibile valore nominale dei crediti da diritto, sanzioni e interessi di cui ai punti 1.2.1), 1.2.2) e 1.2.3) del documento n. 3 allegato alla circolare 3622/C del 05.02.2009, la percentuale media di mancata riscossione degli importi del diritto relativi alle ultime due annualità (2009 e 2010) per le quali si è proceduto all'emissione dei ruoli esattoriali nel corso del 2011 e 2013. La percentuale va calcolata tenendo conto del termine dell'anno successivo all'emissione del ruolo.

302



**RISULTATO DELLA GESTIONE
CORRENTE.**


Giampiero Pizziconi 303



**RISULTATO DELLA GESTIONE
CORRENTE.**


- ***Totale proventi correnti (A)***
€.....
- ***Totale oneri correnti (B)*** **€**
.....
- ***Risultato della gestione corrente
(A-B) - €***

304



RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA.


Giampiero Pizziconi 305



RISULTATO DELLA GESTIONE FINANZIARIA .


- ***Totale proventi finanziari (1):***
€.....
- ***Totale oneri finanziari (2):***
€.....
- ***SALDO GESTIONE FINANZIARIA (C) 1-2 = €***

306



**RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA.**

Giampiero Pizziconi 307



**RISULTATO DELLA GESTIONE
STRAORDINARIA.**

- ***Totale proventi straordinari (A):***
€.....
- ***Totale oneri straordinario (B):***
€.....

***SALDO GESTIONE
STRAORDINARIA
A-B.....***

308



CALCOLO AVANZO DISAVANZO ECONOMICO DI ESERCIZIO.

Giampiero Pizziconi

309



RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO

- ***Avanzo / Disavanzo economico d'esercizio = (A-B+/-C+/-D)***

310



COMPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI.

Giampiero Pizziconi

311

ANALISI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

- **E) Immobilizzazioni immateriali €** Si prevede la sola acquisizione di licenze d'uso.
- **Totale immobilizzazioni immateriali (E) €**
- **F) Immobilizzazioni materiali €** riferibile ai seguenti interventi nell'esercizio 2015:
 - Immobili €
 - Impianti €
 - Attrezzature informatiche €
 - Attrezzature non informatiche €
 - Arredi e mobili €
 - Automezzi €
 - Biblioteca €
- **Totale immobilizzazioni materiali (F) €**

312

ANALISI DEL PIANO DEGLI INVESTIMENTI

- **G) Immobilizzazioni finanziarie €**riferibile a.....Si rammenta che l'articolo 6, punto 19, del D.L. 78 del 31 maggio 2010 convertito in Legge 122/2010, non sono previsti *"aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infra annuali"*.
-
- **Totale immobilizzazioni finanziarie (G) €**.....
-
- **Totale generale investimenti (E+F+G) €**.....

313

IL BUDGET ECONOMICO
ANNUALE E TRIENNALE EX DM
27/03/2013.

Giampiero Pizziconi

314

STRUTTURA.

- L'articolo 1 del decreto 27.03.2013 prevede che "Ai fini della raccordabilità con gli analoghi documenti previsionali delle amministrazioni pubbliche che adottano la contabilità finanziaria, il processo di pianificazione, programmazione e budget delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, in regime di contabilità civilistica ai sensi dell'art. 16 del medesimo decreto legislativo, è rappresentato almeno dai seguenti documenti:
- **a) il budget economico pluriennale (art. 1 comma 2 D.M. 27/03/2013);**
- **b) il budget economico annuale (art. 2 comma 3 D.M. 27/03/2013)**

315

STRUTTURA DEL BUDGET PLURIENNALE.

- Il comma 2 del medesimo articolo 1 prevede:
- venga coperto il triennio 2015-2017 in relazione alle strategie delineate nei documenti di programmazione pluriennale approvati dagli organi decisionali dell'Ente;
- Sia formulato in termini di competenza economica;
- presenti un'articolazione delle poste coincidente con quella del budget economico annuale

316

PRINCIPI DEL BUDGET ANNUALE.

- **a)** le previsioni di oneri, di proventi e di acquisti di beni di investimento per i progetti e le attività delle singole aree organizzative sono determinate in coerenza con quanto disposto nella relazione previsionale e programmatica e sulla base dei programmi operativi proposti dal segretario generale, anche su indicazione dei responsabili di area;
- **b)** i progetti di cui alla lettera a) sono preceduti da una valutazione dell'impatto organizzativo, dei benefici attesi e tengono conto anche delle eventuali fonti di finanziamento esterne;
- **c)** la previsione delle singole voci di onere e di investimento è formulata in relazione alle previste esigenze funzionali e agli obiettivi concretamente perseguibili.

317

PRINCIPI DEL BUDGET ANNUALE.

- Le aree organizzative corrispondono ai centri di responsabilità individuati all'interno delle funzioni istituzionali indicate nello schema di cui all'allegato A.
- Ciascuna funzione istituzionale comprende una o più aree organizzative.
- Il budget economico annuale va riclassificato secondo quanto indicato nella circolare MISE prot. 1418123 del 12.9.2013.

318

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

- **VALORE DELLA PRODUZIONE 2015 €**
- Risulta prevalentemente costituito dal valore attribuito al diritto annuale - voce e) proventi fiscali e parafiscali (€). Tale valore è previsto in diminuzione negli esercizi 2016 e 2017 considerando quanto previsto dall'art. 28 del D.L. 90/2014 che dispone una riduzione progressiva del diritto annuale nel triennio 2015-2017 rispettivamente del 35%-40% e 50%.
- La diminuzione risente anche della flessione delle imprese iscritte.

319

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE.

- **COSTI DELLA PRODUZIONE 2015 - €**
- L'importo è costituito principalmente da
- **7) per servizi - €**
- **9) per il personale - €**
- **10) ammortamenti e svalutazioni - €**
- **14) oneri diversi di gestione - €**

320

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE. COSTI PER SERVIZI.

- **voce a)** erogazione di servizi istituzionali - €- nella quale sono stati allocati gli importi destinati agli interventi economici. Negli esercizi 2016 e 2017 l'importo si riduce rispettivamente a € ed a €..... considerando la riduzione del diritto annuale come sopra indicato;
- **voce b)** acquisizione di servizi - € -. L'importo risulta sostanzialmente invariato nelle tre annualità e comprende i costi da sostenere per il funzionamento dell'Ente;
- **voce d)** compensi ad organi di amministrazione e controllo - € che considera gli importi destinati ai compensi ed indennità per gli organi di direzione e controllo e per le altre commissioni camerali. L'importo è costante per le tre annualità.

321

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE. COSTI PER PERSONALE.

- L'importo è in leggera flessione nelle due annualità successive sia per la mancata sostituzione del personale cessato che per il blocco degli aumenti salariali.

322

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE. COSTI PER AMM.NTI.

- In tale voce va assegnato l'importo relativo all'accantonamento fondo svalutazione crediti che nell'esercizio 2015 è stato quantificato in € La diminuzione prevista nelle annualità successive deriva dalla diminuzione dei crediti da diritto annuale per effetto da quanto stabilito dall'art. 28 del D.L. 90/2014.

323

COMPOSIZIONE DEL BUDGET ANNUALE. ONERI DIVERSI

- **voce a)** oneri per provvedimenti di contenimento della spesa pubblica - € – riguarda il versamento allo Stato per contenimento della spesa pubblica;
- **voce b)** altri oneri diversi di gestione - €– nel quale sono compresi gli importi destinati alle quote associative per Unioncamere nazionale, Unioncamere....., e per il Fondo Perequativo (€), imposte, tasse e ritenute fiscali su interessi bancari (€).

324

BUDGET ANNUALE.

	ANNO 2015	ANNO 2014
VALORE DELLA PRODUZIONE	€.....	€.....
	ANNO 2015	ANNO 2014
COSTI DELLA PRODUZIONE	€.....	€

BUDGET ANNUALE. VOCI DEI COSTI DELLA PRODUZIONE

Voce	Descrizione	ANNO 2015	ANNO 2014	NOTE
B7a	Erogazione di servizi istituzionali	€	€	Diminuzione degli interventi economici per riduzione diritto annuale (art. 28 D.L. 90/2014)
B7b	Acquisizione di servizi	€	€	Importo sostanzialmente costante
B7d	Compensi ad organi amministr. e controllo	€	€	Previsione di spesa 2015 ipotizzando la presenza di tutti i consiglieri di entrambi organi
B9a	Salari e stipendi	€	€	Importi costanti
B10d	Svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	€	€	Diminuzione correlata alla riduzione dei crediti da diritto/sanzione/interessi a seguito art. 28 D.L. 90/2014

**■ GRAZIE PER
L'ATTENZIONE!**

